

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

381° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	26
5 ^a - Bilancio	»	34
7 ^a - Istruzione	»	38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	51
11 ^a - Lavoro	»	53

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	59
Riforma amministrativa	»	60
Infanzia	»	68
Mitrokhin	»	75
Crimini nazifascisti	»	77

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	79
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	82

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

342^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(132) *PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

(301) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni*

(823) *BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1109) *CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia*

(1431) *GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1434) *MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia.*

(1588) *RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia*

(1716) *STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia*

(1952) RIZZI e MANFREDI. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

(1970) RIGONI. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore*

(2048) SEMERARO. – *Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali*

(2185) CAVALLARO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale*

(2428) MALAN. – *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*

– e **petizione n. 301 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 dicembre, procedendo alla discussione sul testo unificato proposto dal relatore e pubblicato con il resoconto della stessa seduta.

Il sottosegretario D'ALÌ fornisce informazioni integrative sulla elaborazione degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega al Governo in materia di testo unico degli enti locali. Assicura che si sta procedendo secondo i tempi previsti e che entro gennaio il testo sarà trasmesso al Consiglio dei ministri, che potrebbe approvarlo chiedendo il prescritto parere delle Commissioni parlamentari. A tal fine, informa di avere trasmesso alla Commissione incaricata di elaborare lo schema di decreto legislativo il testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge in titolo.

A suo avviso, alcune disposizioni contenute nel testo in esame, riguardanti la funzionalità dei consigli e delle giunte comunali, potrebbero essere rinviate al dibattito che si svolgerà in sede di espressione del parere della Commissione sul decreto delegato. Ricorda un altro disegno di legge nel quale si individuano i cosiddetti «piccoli comuni» sulla base del parametro della popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Poiché il testo predisposto dal relatore introduce ulteriori categorie, individuate da un numero di abitanti anche minore, vi sarebbe il rischio, a suo avviso, di frammentare eccessivamente la normativa.

Per quanto riguarda il limite al rinnovo del mandato dei sindaci, suggerisce di accelerare i tempi per la decisione da parte delle forze politiche.

Il senatore VITALI (*DS-U*) giudica utili le osservazioni svolte dal sottosegretario D'Alì: se il Governo è nelle condizioni di presentare i decreti legislativi attuativi della delega a gennaio, è opportuno rinviare a quella sede le questioni ordinarie, recuperando il lavoro svolto dal comitato ristretto e il testo elaborato dal relatore.

Al contrario, ritiene, urgente concludere il confronto dando una risposta tempestiva sulla questione del mandato dei sindaci.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ritiene ragionevole la posizione espressa dal Governo, nel senso di escludere dal testo in esame le parti che non hanno immediata urgenza.

Richiamando la specifica considerazione svolta dal sottosegretario D'Alì, ritiene che le forze politiche dovrebbero prendere atto del limite di 5.000 abitanti quale criterio per l'individuazione della categoria dei piccoli comuni e determinarsi in base a tale presupposto circa la proposta di estendere il limite dei mandati del sindaco.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) condivide il suggerimento espresso dal Governo di rinviare all'esame dei decreti legislativi attuativi della delega sul testo unico degli enti locali le questioni ordinarie diverse dalla pura e semplice estensione del limite dei mandati dei sindaci.

Il presidente PASTORE ricorda che l'inserimento di alcune disposizioni in materia di funzionamento dei consigli e delle giunte è stata ritenuta opportuna da parte del relatore, anche al fine di configurare un regime distinto per i comuni in relazione ai quali viene aumentato il numero massimo dei mandati del sindaco.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) richiama l'attenzione sull'esigenza di assumere decisioni conclusive sulla questione dei mandati del sindaco. Ricorda che anche a seguito delle dichiarazioni del Presidente della Repubblica Ciampi e del presidente della Camera Casini, tra le forze politiche e nei cittadini si sono determinate aspettative che rischiano di rimanere deluse dal comportamento dilatorio del Parlamento.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) chiede che il Governo si pronunci espressamente sulla proposta di consentire il terzo mandato dei sindaci per i comuni con popolazione inferiore a 5.000.

Il sottosegretario D'ALÌ precisa che sul mandato dei sindaci il Governo ha funzione meramente esecutiva delle deliberazioni del Parlamento, trattandosi di materia per sua natura riservata alle forze politiche. Sottolinea, tuttavia, la preoccupazione che si determini una eccessiva frammentazione della disciplina degli enti locali, attraverso l'introduzione di ulteriori categorie di comuni oltre a quella fissata dal disegno di legge già citato, che individua i piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.

Il relatore FALCIER (*FI*), prendendo atto delle osservazioni svolte dal rappresentante del Governo, auspica che almeno il primo decreto legislativo attuativo della delega sia adottato dal Governo entro gennaio.

Ricorda che la delega ha un ambito circoscritto e principi e criteri direttivi determinati: dunque potrebbe non esservi spazio per il recepimento di quelle parti del testo da lui predisposto che, come ha ricordato il Presidente, sarebbero utili per giustificare una distinzione nel regime delle diverse categorie di comuni per classi demografiche.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritiene che la proposta avanzata dal Governo sia valida sotto il profilo logico: è opportuno rinviare l'esame delle disposizioni di natura ordinamentale. Solo successivamente all'esercizio della delega, il Parlamento affronterebbe le parti non trattate nei decreti legislativi, in quanto concernenti materie estranee alla delega.

Al contrario, a suo giudizio dovrebbe affrontarsi subito la questione del terzo mandato dei sindaci, in modo da applicare la nuova norma in occasione delle elezioni locali che si svolgeranno nel 2004.

Il senatore VITALI (*DS-U*) invita il relatore a precisare che, secondo l'ipotesi suggerita dal sottosegretario D'Alì, l'esame non verterà sulle parti del testo che si ritiene opportuno rinviare ad altra sede.

Il relatore FALCIER (*FI*) fa presente che è suo intendimento mantenere il testo già predisposto, al quale ovviamente potranno riferirsi anche emendamenti soppressivi. Infatti, a suo giudizio, vi è comunque il rischio che il decreto legislativo non sia presentato in tempo utile e che sussista l'esigenza di accompagnare le disposizioni sul terzo mandato dei sindaci con altre norme connesse.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) fa presente che la sua parte politica, mentre conviene sulla necessità di approvare tempestivamente l'estensione del limite dei mandati del sindaco, è indisponibile su altre norme di natura ordinamentale, che dovrebbero essere rinviate all'esame delle modifiche al testo unico.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) a nome del suo Gruppo, consente sulla posizione appena espressa dal senatore Villone.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle 15,30, è ripresa alle ore 15,40.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE RECANTI RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Il presidente PASTORE prospetta un programma di lavoro per il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo: nella seduta in corso si proseguirà con l'illustrazione e la discussione degli emendamenti, fino a completare tale fase dell'esame.

Successivamente il relatore, rese le proprie valutazioni di insieme sugli emendamenti che restano ancora da illustrare, potrà dare il suo parere sugli emendamenti ai primi articoli del disegno di legge n. 2544, assunto come testo base. Dopo il parere del rappresentante del Governo, si procederà alla votazione di alcuni, primi emendamenti.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) obietta che l'opposizione attende, in effetti, una valutazione del relatore che rappresenti l'orientamento politico della maggioranza anche sulle questioni sollevate da ultimo, da parte delle stesse forze politiche di opposizione, in un documento reso noto quest'oggi.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ricorda che i Gruppi di opposizione hanno dato la propria disponibilità a impegnare l'intera settimana di ripresa dei lavori parlamentari, nel prossimo mese di gennaio, con sedute anche prolungate, per svolgere un esame continuo e intenso degli emendamenti. Nondimeno, gli sviluppi più recenti del dibattito in corso sulle riforme costituzionali non escludono la possibilità anche di nuovi emendamenti, naturalmente da presentare sin dall'inizio della prossima settimana.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) a sua volta ritiene opportuno prevedere la possibilità di un tempo ulteriore per presentare nuovi emendamenti.

Il presidente PASTORE replica osservando che su tutte le questioni più rilevanti vi sono emendamenti già presentati che tuttavia, se necessario, possono essere riformulati o subemendati; resta ferma, peraltro, la possibilità di presentare, in tempi brevi, anche nuovi emendamenti che riguardino questioni diverse da quelle trattate dagli emendamenti già acquisiti. Ad esempio, risulta che vi siano ipotesi emendative in tema di *refe-*

rendum abrogativi e, in generale, sugli istituti di democrazia diretta. Pertanto, ritiene opportuno proseguire nei lavori, una volta esaminati gli altri argomenti previsti per la seduta, secondo le sue prime indicazioni e anche di prevedere, per la settimana successiva, due sedute notturne, per martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, da dedicare al disegno di legge n. 2544.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2644) Conversione in legge del decreto legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (*FI*) rileva che il decreto-legge reca disposizioni in materia di servizi di riscossione dei versamenti unitari con compensazione, ricordando che l'introduzione di tale sistema ha semplificato gli adempimenti in materia, consentendo inoltre la possibilità di compensare i debiti e i crediti riferibili a soggetti pubblici diversi. Il forte incremento delle tipologie e dei volumi delle entrate riscosse, destinato a svilupparsi ulteriormente nel futuro, ha peraltro determinato la necessità di introdurre una forma di prelievo obbligatorio a carico degli intermediari, attraverso il ricorso alla tecnica dell'inserimento automatico di clausole legali nelle convenzioni stipulate per lo svolgimento dell'attività di esazione.

Nell'illustrare puntualmente il contenuto del decreto-legge, il relatore si sofferma in particolare sul contenuto del comma 2 dell'articolo 1, il quale prevede, a decorrere dall'anno 2004, il versamento a carico delle banche di un importo pari all'1 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente. In considerazione della prossimità del termine previsto nel decreto-legge propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1732) DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(2080) DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive

(2598) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale

– e petizione n. 503 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1732 e 2080, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2598 e rinvio; esame del disegno di legge n. 2598, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1732 e 2080 e rinvio)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra il disegno di legge n. 2598, recante disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale, ricordando come, attualmente, la percentuale delle donne elette nel Parlamento italiano continui ad essere estremamente bassa, anche in relazione ai dati registrati negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Illustra quindi dettagliatamente il disegno di legge in esame, composto da tredici articoli: l'articolo 1 prevede che le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale ai fini dell'elezione presso la Camera dei deputati, siano formate da candidati e candidate in ordine alternato, mentre l'articolo 2 in materia di collegi uninominali prevede che nell'insieme di tali collegi, per le candidature contraddistinte da un medesimo contrassegno, la differenza tra il numero di candidati di ciascuno dei due sessi non possa essere superiore a uno. Illustra quindi gli articoli successivi, sottolineando come tali disposizioni siano anch'esse caratterizzate dal dato comune della alternatività tra candidati e candidate nella formazione delle liste e nel fatto che in ogni lista la differenza tra il numero di candidati di ciascuno dei due sessi non possa essere superiore ad uno.

Sottolinea come le disposizioni del disegno di legge si caratterizzino, conformemente agli altri provvedimenti in esame, per la presenza di meccanismi estremamente rigidi.

Successivamente, il relatore si sofferma sull'articolo 11, che prevede una misura premiale per i gruppi di candidati che presentino una quota di donne elette superiore al 40 per cento e sull'articolo 12, relativo al fondo speciale incentivante per la partecipazione delle donne alle cariche elettive, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 13, infine, prevede che i manifesti elettorali con i nomi dei candidati indichino in calce ad ogni lista le percentuali di candidati di ciascun sesso.

Nel ribadire il connotato comune della forte rigidità prevista dalle misure contenute nei disegni di legge, sottolinea la necessità di ricercare una soluzione che permetta di corrispondere nel modo più elastico e funzionale ai principi contenuti nell'articolo 51 della Carta costituzionale.

Si conviene, quindi, di svolgere l'esame del disegno di legge n. 2598 congiuntamente a quello degli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(1941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale

(2025) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione

(2556) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore FALCIER (*FI*) ricorda che recenti modifiche della Costituzione hanno stabilito un obbligo per le Regioni di approvare i nuovi statuti e le nuove leggi elettorali regionali, pur in totale autonomia e nel solo rispetto delle norme costituzionali e dei principi fondamentali che il Parlamento dovrà fissare ai sensi dell'articolo 122, primo comma, contenuti nel disegno di legge n. 1094-C, di prossima discussione in Assemblea. Alcuni Consigli regionali hanno già proceduto all'approvazione dei nuovi statuti, almeno nella prima deliberazione, ricercando, tra l'altro, soluzioni che la relazione al disegno di legge n. 2556 definisce «ibride», nel senso che, pur in presenza di una designazione in sede elettorale del Presidente della Giunta regionale, non siano automatiche le conseguenti dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Secondo il relatore il problema esiste e su questo già tenta una soluzione il citato disegno di legge n. 1094-C che prevede, appunto, lo scioglimento contestuale del Consiglio regionale, in caso di dimissioni del Presidente, solo nel caso di elezione del Presidente della Giunta regionale a suffragio universale e diretto, prevedendo che negli altri casi, compresa la indicazione del Presidente nella scheda elettorale, ma senza elezione diretta, la cessazione dalla carica del Presidente della Giunta non comporta in sé lo scioglimento del Consiglio. Il disegno di legge costituzionale n. 2556 affronta alla radice il problema e, in analogia a quanto prevede il disegno di legge costituzionale n. 2544 per il Primo ministro, intende modificare alcuni articoli della Costituzione, per non rendere automatico e inevitabile lo scioglimento del Consiglio regionale in caso di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta regionale anche se questi sia stato eletto a suffragio universale e diretto.

In particolare, è aggiunta, al primo comma dell'articolo 121 della Costituzione, la previsione che lo Statuto regionale può prevedere un Vicepresidente della Giunta. Inoltre, viene sostituito il terzo comma dell'articolo 126, prevedendo che nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta scelto dagli elettori (unificando il caso di elezione diretta a quello di mera indicazione del Presidente da parte degli elettori), la rimozione o le dimissioni del Presidente stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, salvo alcuni casi specificati. Vi sono, infatti, alcune eccezioni collegate ai casi di impedimento permanente, morte ovvero di dimissioni del Presidente conseguenti alla sua nomina a Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, a Ministro, a Commissario europeo. In questi casi lo Statuto della Regione può prevedere che il Consiglio nomini un nuovo Presidente o che le sue funzioni vengano esercitate dal Vicepresidente, ove previsto nello Statuto. Il relatore ritiene, comunque, che tale possibilità, se esercitata, debba realizzarsi nel rispetto dell'esito delle elezioni del Presidente della Giunta. Aggiunge che sullo stesso argomento sono stati presentati altri due disegni di legge costituzionale (n. 1941, di iniziativa del Consiglio regionale della Puglia e n. 2025, di iniziativa del Consiglio regionale della Calabria). Il primo prevede, in Costituzione, la figura del Vicepresidente della Giunta regionale e la sua sostituzione al Presidente per un periodo di sei mesi nel caso di cessazione dalla carica del Presidente. Regola inoltre, modificando il primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, la procedura di scioglimento del Consiglio regionale da parte del Presidente della Repubblica e la previsione dello scioglimento del Consiglio regionale nel caso di mozione di sfiducia o di voto sfavorevole su atti in merito ai quali sia posta la questione di fiducia. Il secondo disegno di legge, sempre in modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione, prevede la figura del Vicepresidente e la sostituzione dello stesso al Presidente rimosso o impedito o dimissionario, secondo le modalità stabilite dallo Statuto. Egli ritiene preferibile, tuttavia, che sia lasciata allo Statuto regionale, e non prevista in Costituzione, l'istituzione della figura del Vicepresidente.

Conclude osservando che soprattutto il testo di origine parlamentare, salvo eventuali emendamenti migliorativi, dia una soluzione a problemi reali che l'approvazione dei primi statuti regionali ha già sollevato.

Il presidente PASTORE, sulla base di quanto emerso dalla relazione, propone che la Commissione assuma, per il seguito dei lavori, il disegno di legge n. 2556 quale testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

- (617) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*
- (1350) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l' istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*
- (1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*
- (1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*
- (1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*
- (2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*
- (2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale

(2404) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

– e petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e voto regionale n. 84 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre. Riprende l'illustrazione e la discussione degli emendamenti al disegno di legge n. 2544, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 25 novembre.

Il senatore VILLONE (DS-U) illustra l'emendamento 30.73 ricordando di essere stato tra i pochi esponenti dell'attuale opposizione a ritenere che la riforma costituzionale del 2001 continuasse a presentare alcune carenze. Ricorda, infatti, come già presso la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali istituita nel 1997, fosse stata evidenziata la necessità di superare la rigida tripartizione nel riparto tra potestà legislative statali e regionali.

La riforma del Titolo V, scaturita dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, presenta la caratteristica di un nuovo articolo 117, contenente lunghi elenchi di materie, unitamente alla conservazione della dicotomia tra legislazione di principio e legislazione di dettaglio. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe stato preferibile evitare di sopprimere il principio dell'interesse na-

zionale, che avrebbe potuto almeno in parte risolvere le attuali rigidità del nuovo riparto.

Sottolinea quindi la necessità di una riflessione complessiva sul contenuto del provvedimento, sia in ordine ai principi del sistema del riparto nel suo complesso, sia per le conseguenze di ordine pratico, prospettando una soluzione in grado di superare il vecchio sistema della potestà legislativa concorrente.

Illustra quindi nel dettaglio la sua proposta emendativa, che affida un elenco circoscritto di materie alla competenza legislativa, regolamentare e amministrativa dello Stato, superando inoltre la dizione dei cosiddetti «*standards minimi*», da lui sempre ritenuta incompleta e non sufficientemente chiara. Per il resto, l'emendamento prevede che le regioni esercitino la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa in ogni altra materia o questione, senza ulteriori ostacoli, ferma restando la clausola della possibilità di intervento della legge statale qualora si prospetti la necessità di tutelare l'unità giuridica ed economica, in conformità a quanto previsto dalla Legge fondamentale tedesca. Ritiene che tale proposta potrebbe fornire un notevole contributo di semplificazione dell'articolo 117 della Costituzione, risolvendo al contempo l'annosa questione dell'interesse nazionale, affrontato in modo a suo avviso insufficiente nel disegno di legge proposto dal Governo.

Precisa, infine, di aver presentato tale proposta per offrire uno stimolo e un contributo di riflessione, sottolineando la necessità di impostare il riparto di potestà normative prevalentemente in vista di una maggiore efficienza.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) rileva la presenza di numerosi punti di convergenza tra le riflessioni del senatore Villone e le proposte del Governo, in quanto entrambi sembrano concordare sulla necessità di realizzare un'ulteriore riforma del Titolo V della Costituzione intervenendo principalmente sull'articolo 117. Tale intervento potrebbe esprimersi attraverso semplici correttivi all'attuale formulazione del testo, ovvero, come proposto dal senatore Villone, ripensando profondamente l'impianto complessivo del riparto.

Nell'illustrare gli emendamenti a sua firma si sofferma in particolare sull'emendamento 30.0.11, volto ad inserire al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione un'ulteriore lettera, concernente l'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale. Con riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione, precisa infatti di essere decisamente contrario a una sovrapposizione tra gli enti *no profit* e gli enti di autonomia funzionale: tali istituzioni debbono essere considerate distinte, in quanto corrispondono a varianti non assimilabili del principio di sussidiarietà.

Si sofferma quindi sull'emendamento 30.68, che introduce alcuni correttivi al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, osservando come le proposte di riforma del Titolo V non debbano essere obbligatoriamente ispirate ad obiettivi di carattere centralistico. Ritiene inoltre che tale

emendamento sia maggiormente conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale.

Dopo aver illustrato l'emendamento 30.69, si sofferma quindi sull'attuale formulazione dell'articolo 31 del disegno di legge esprimendo alcune perplessità sulle disposizioni concernenti la verifica della compatibilità delle leggi regionali con l'interesse nazionale. È davvero singolare, a suo avviso, che il disegno di legge contenga una norma che prevederebbe, per la prima volta, che in uno Stato federale vi siano organi autorizzati ad intervenire non per tutelare interessi preventivamente definiti, ma unicamente sulla base di una clausola generale che amplierebbe a dismisura il potere di annullare le leggi regionali, attraverso valutazioni di esclusivo carattere politico. Al riguardo, si potrebbe attribuire al Senato federale un potere di rinvio con richiesta di esame, che il Consiglio regionale potrebbe superare solo raggiungendo una maggioranza qualificata, ovvero ripensare profondamente l'impianto complessivo dell'istituto proposto, prevedendo l'attribuzione di competenze piene alle regioni, con il limite invalicabile della tutela dei diritti costituzionali e dell'unità giuridica ed economica. Precisa inoltre che una valutazione in tal senso dovrebbe necessariamente spettare al Senato federale.

Nel ribadire le proprie gravi perplessità in ordine all'adeguatezza dell'attuale formulazione dell'articolo 31 del disegno di legge, ai fini della salvaguardia dell'unità dell'ordinamento su questioni assai critiche quali l'istruzione, la sanità, la sicurezza e l'ordine pubblico, sui quali poggia lo stesso concetto di cittadinanza intesa come piena garanzia dei diritti costituzionali, ribadisce la piena disponibilità del suo Gruppo a valutare eventuali proposte alternative.

Il senatore VIZZINI (*FI*) ritiene opportuno, per ciò che concerne la riforma dell'articolo 117, un approccio prudente, volto ad apportare un mero ritocco alla formulazione vigente. A suo avviso, inoltre, il penultimo comma del vigente articolo 117, che prevede leggi regionali di ratifica delle intese tra regioni volte a consentire un migliore esercizio delle proprie funzioni, avrebbe potuto e dovuto essere maggiormente valorizzato. Esprime quindi un giudizio sostanzialmente positivo sull'articolo 119: a suo avviso in proposito il vero problema è quello di dare concreta attuazione a tale disposizione costituzionale. Sui profili relativi alla tutela dell'interesse nazionale la sua proposta emendativa è volta alla istituzione di una commissione di conciliazione paritetica che agisca in via preventiva, costituendo quella «stanza di compensazione» da più parti invocata. Afferma che i suoi emendamenti sono tesi a far funzionare meglio il meccanismo di tutela nazionale, meccanismo comunque necessario. Ritiene, conclusivamente, che il complesso delle indicazioni emerse possa risultare utile al lavoro del relatore.

Il senatore VITALI (*DS-U*) ritiene preferibile una linea di riforma costituzionale pacata e realistica, che possa davvero trovare concreta attuazione. Per tale motivo auspica soluzioni ampiamente condivise che pos-

sano finalmente porre un punto fermo sul tema. Per ciò che concerne l'articolo 117, in linea con il parere reso dalla Commissione per le questioni regionali, propone che la tutela dell'ambiente sia ricondotta tra le materie di potestà legislativa concorrente, con ciò valorizzando il ruolo delle regioni. L'ambito materiale relativo all'energia dovrebbe invece, a suo avviso, essere ricompreso tra le materie di potestà esclusiva statale. Ritiene inoltre opportuno adeguare il lessico del vigente articolo 117, sostituendo la locuzione «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» con quella «banche a carattere regionale». Per ciò che concerne la cosiddetta *devolution* propone attraverso i suoi emendamenti di chiarire taluni punti oscuri del testo governativo, specificando che la potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di assistenza e organizzazione sanitaria si esercita nel quadro del servizio sanitario nazionale e che la potestà legislativa prevista dalla lettera d) dell'articolo 117, quarto comma, come novellato, riguarda in realtà la disciplina della polizia degli enti locali. Sull'interesse nazionale, con emendamenti che recepiscono taluni suggerimenti delle stesse Regioni, propone l'introduzione di una legge statale di armonizzazione, che completerebbe quel sistema di tutela già prefigurato dalla Commissione di conciliazione indicata dal senatore Vizzini.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) dichiara che l'emendamento 30.26 deve ritenersi come non presentato. Soggiunge poi di concordare con i senatori Villone e Bassanini sulla necessità di un intervento radicale di riforma dell'articolo 117, anche se in subordine non esclude la possibilità di un intervento meramente correttivo. In entrambi i casi ritiene necessario sciogliere il nodo della legislazione concorrente, quanto meno limitandone l'estensione, al fine di non demandare la effettiva ricostruzione del sistema alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Si riserva poi di presentare subemendamenti volti a regolare il proprio intervento propositivo in funzione della dimensione di riforma che la maggioranza sceglierà di intraprendere. Rileva, inoltre, come il vigente articolo 117 possa essere adeguatamente modificato ricorrendo a clausole generali quali quelle prefigurate dai senatori Villone e Bassanini nell'illustrazione dei loro emendamenti: tale impostazione potrebbe risolvere molti degli attuali problemi interpretativi e applicativi. Ritiene opportuno, in particolare, che la disciplina delle professioni sia, per intuitive esigenze di omogeneità, ricondotta alla potestà esclusiva dello Stato. Per ciò che concerne le materie *lato sensu* economiche, ritiene che l'industria possa essere attratta in ambito regionale, ma tutta la legislazione di incentivazione all'innovazione e alla ricerca scientifica dovrebbe essere in qualche modo mantenuta allo Stato, almeno per ciò che concerne la definizione dei principi: questo potrebbe essere uno dei limitati ambiti di potestà legislativa concorrente. Ritiene poi necessario che le materie energia e previdenza rientrino nella potestà esclusiva dello Stato. Per ciò che concerne la tutela dei beni culturali, ritiene che la competenza possa essere regionale, con un correttivo: quando il bacino di utenza trascende l'ambito regionale dovrebbe mante-

nersi, per lo meno a livello di legislazione concorrente, una competenza di carattere statale; in particolare, sulle tematiche relative alla scuola e alla cultura in genere, è necessario garantire che le varie specificità possano essere ricondotte a un minimo comun denominatore, che non può che consistere nella identità e nella cultura nazionale. Con la clausola generale che garantisce l'attuazione uniforme dei diritti costituzionalmente garantiti ritiene possano essere coperte diverse materie, ma a suo parere la previsione dovrebbe essere specificamente ricondotta alla potestà legislativa statale. Rileva conclusivamente come il sistema bancario e assicurativo dovrebbe del pari rimanere in ambito statale, garantendo un forte ruolo alla Banca d'Italia, non solo in tema di vigilanza, ma anche di politica bancaria.

Il presidente PASTORE propone una modifica del primo comma dell'articolo 117 (emendamento 30.3) volta a risolvere i problemi interpretativi e di gerarchia delle fonti che la vigente formulazione comporta. Prefigura quindi l'introduzione di una «clausola di cedevolezza», attraverso la quale lo Stato potrebbe supplire all'eventuale inerzia normativa delle Regioni, evitando pericolosi vuoti normativi. La legge statale a carattere suppletivo sarebbe sostituita automaticamente all'attivarsi del legislatore regionale, secondo una formula già adottata dalla legge «La Loggia» e dalle ultime leggi comunitarie.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) rileva come una riforma contestuale del bicameralismo, della forma di Stato e della forma di Governo costituisca opera di notevole complessità. Ravvisa tuttavia nel dibattito svolto anche i segni di una cultura centralistica che paventa ogni forma di traslazione del potere dallo Stato alle Regioni. A suo parere è necessaria una maggiore cultura federale, con la quale potrebbe ritenersi che gli interessi, anche costituzionalmente rilevanti, possono trovare tutela anche a livello regionale. Rileva quindi come la riforma del Titolo V abbia una sua intrinseca coerenza, e come la proposta di legge costituzionale del ministro La Loggia, che cancellava del tutto l'istituto della potestà legislativa concorrente, abbia incontrato resistenze politiche notevoli. L'attuale progetto di riforma, anche se ciò non pare percepito in maniera adeguata, pone mano, tra l'altro, anche al bicameralismo, con ciò determinando il problema della definizione dei ruoli delle Camere quali organi politici nazionali e, correlativamente, quello della loro composizione. Il disegno di riforma del Governo recepisce inoltre il modello di Titolo V ereditato dalla scorsa legislatura, e si pone l'obiettivo di combinarlo con la revisione del bicameralismo e della forma di Governo: proprio in ciò risiede la complessità dell'opera. Al riguardo il relatore ritiene che il Senato configurato come Camera politica nazionale si giustifichi solo con il mantenimento di un blocco di potestà normativa concorrente: sono profili che debbono necessariamente coesistere in quanto strettamente correlati. Conseguentemente il Senato deve essere elettivo, in quanto l'esercizio della funzione legislativa richiede il massimo livello di legittimazione, come avviene an-

che nel paradigma statunitense. Per ciò che concerne la tutela dell'interesse nazionale, ritiene che le proposte alternative a quella del Governo siano difficilmente compatibili con l'impianto complessivo della riforma. Soprattutto, egli intravede il rischio di una attrazione del tema dell'interesse nazionale alla competenza prevalente della Camera dei deputati. Più facilmente compatibile con il sistema prefigurato potrebbe essere la soluzione che fa perno sulla costituzione di una Commissione paritetica di conciliazione.

Ricorda quindi che l'intenzione del Governo è quella di ultimare le riforme entro il 2005: di conseguenza, il primo voto del Senato dovrebbe ragionevolmente avvenire entro il mese di gennaio. A suo parere potrebbero delinearsi due diversi scenari: si può andare innanzi all'Assemblea con un testo sufficientemente concordato e condiviso, ovvero con un testo che vale sostanzialmente come mera proposta del Governo. Saggiunge che egli ritiene assolutamente preferibile, e anche possibile, la prima soluzione. Concorda con il senatore Villone quando afferma che le garanzie e i contrappesi non possono consistere in mere formule numeriche e innalzamenti di *quorum*; afferma, inoltre, di non vedere difficoltà insormontabili in una ridefinizione del potere di scioglimento della Camera dei deputati. Nel complesso ritiene auspicabile che il sistema delle garanzie risulti rafforzato, ma occorre evitare anche il rischio di un Governo depotenziato e debole: serve un equilibrio complessivo del sistema, e in tal senso la stessa struttura federale può ritenersi un limite ai poteri del Governo. Proprio per la coerenza e la tenuta complessiva del sistema ritiene discutibili le soluzioni fondate su una composizione mista del Senato, in parte formato da componenti elettivi e in parte da componenti di diritto di derivazione regionale.

In risposta al senatore VILLONE (*DS-U*) che domanda se il relatore non ritenga discutibile la stessa soluzione che si fonda sulla contestualità delle elezioni del Senato e dei Consigli regionali, il relatore rileva come tanto la composizione mista quanto la contestualità delle elezioni possano configgersi con la natura politica che il sistema assegna alla Camera alta. Saggiunge quindi che le tematiche relative all'interesse nazionale, all'articolo 117 e alla configurazione del Senato sono da ritenersi strettamente interdipendenti. Ribadisce che molte delle osservazioni e delle proposte dell'opposizione sono state prese in considerazione, ma occorre nondimeno pervenire a soluzioni idonee a garantire la coerenza e l'equilibrio complessivo del sistema. Se anche non si avrà un testo condiviso per l'Aula, il Governo dovrà comunque chiarire qual è il disegno di riforma che persegue. Conclusivamente, il relatore ritiene che le linee di fondo della riforma costituzionale debbano essere tracciate dal Senato, ferme restando la possibilità, e anzi la certezza, di modifiche anche importanti da parte della Camera dei deputati.

Il presidente PASTORE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Si passa quindi alla fase delle votazioni.

Il PRESIDENTE propone di accantonare gli emendamenti aggiuntivi premessi all'articolo 1, che propongono modifiche ad articoli della Parte prima della Costituzione, ritenendo che su di essi la Commissione possa più opportunamente pronunciarsi al termine dell'esame del complesso degli emendamenti: solo in tale momento, infatti, sarà possibile valutare quali modifiche della Parte prima siano strettamente necessarie e conseguenti alle modifiche alla Parte seconda che nel frattempo saranno state approvate.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) concorda con la proposta del Presidente; ricorda che la presentazione di questi emendamenti non è casuale, trattandosi di norme strettamente connesse al funzionamento del sistema politico e istituzionale. Infatti, ove le scelte in tema di forma di governo si caratterizzassero per una forte personalizzazione, attraverso la previsione che la scelta degli elettori sia incentrata sulla figura del Primo ministro, la necessità di prevedere idonee garanzie in materia di conflitto di interessi e di pluralismo dell'informazione si imporrebbe con forza, mentre se il voto degli elettori sarà orientato alla scelta di una maggioranza politica e di un programma, insieme a quello di un candidato *premier*, tale necessità si porrebbe con minor urgenza.

La Commissione conviene di accantonare l'esame degli emendamenti da 01.2 a 01.3.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, in quanto, pur concordando con la considerazione che la qualificazione di «federale» dovrebbe essere più opportunamente riferita all'ordinamento della Repubblica, anziché solo al Senato, è comunque contrario, al momento, a sopprimere l'aggettivo «federale» dal testo dell'articolo 1.

Gli emendamenti all'articolo 2 propongono e risolvono, in vario modo, la questione del numero degli eletti nella circoscrizione Estero, prevedendo in alcuni casi una diminuzione, conseguente alla contrazione del numero complessivo dei componenti delle Camere. La riduzione del numero di seggi assegnati alla circoscrizione Estero da una lato riequilibra l'incidenza di tali eletti nella composizione di ciascuna delle Camere, che aumenterebbe a suo avviso in modo non condivisibile qualora fosse confermato il numero attualmente fissato dagli articoli 56 e 57 della Costituzione; dall'altro prefigura la individuazione di ripartizioni elettorali eccessivamente ampie. Ciò premesso, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 e contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Passando a esaminare gli emendamenti all'articolo 3, si esprime favorevolmente alla norma espressa dall'ultimo comma dell'articolo 57 della Costituzione, come proposto dall'emendamento 3.40, poiché la previsione che i senatori durano in carica sei anni accentua la differenziazione delle

funzioni del Senato federale rispetto a quelle della Camera. Si esprime favorevolmente anche sull'ultimo comma dell'articolo 57 della Costituzione come modificato dall'emendamento 3.36, ritenendo che tale disposizione nel prevedere la reciproca collaborazione dei senatori con gli organi della Regione nella quale sono stati eletti rappresenta una soluzione opportuna al problema di ancorare al sistema regionale un Senato eletto direttamente.

Interviene sul punto il senatore VILLONE (*DS-U*) il quale ritiene inopportuno demandare allo statuto regionale la definizione delle modalità di svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, che troveranno disciplina in prassi e consuetudini.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), quindi, si esprime favorevolmente sull'emendamento 3.46, chiarendo che mentre in un sistema di bicameralismo perfetto la presenza in Senato di eletti nella circoscrizione Estero sarebbe stata compatibile, nel Senato federale prefigurato dal disegno di legge in esame tale compatibilità non c'è più. Ritiene inoltre che sia opportuno eliminare dalla Costituzione ogni riferimento a specifici sistemi elettorali, esprimendosi quindi favorevolmente sugli identici emendamenti 3.3, 3.6, 3.12, 3.15, 3.19, 3.20, 3.37 e 3.32.

Ritiene condivisibile anche l'emendamento 3.4, del quale peraltro propone una riformulazione, con un emendamento a propria firma, pubblicato in allegato al presente resoconto, che contestualmente presenta (3.100). L'emendamento prevede che i Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali partecipino ai lavori del Senato federale nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione: tale integrazione dovrebbe operare per le nomine, per l'espressione dei pareri in cui consiste la funzione di *advice and consent* del Senato e comunque per le sue funzioni non legislative.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritiene che se il Senato deve essere luogo di dialogo e concertazione, il ruolo dei rappresentanti delle regioni non possa essere confinato in questi limiti.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*), nel ricordare che i casi specifici saranno indicati da altre disposizioni della Costituzione, non esclude che i rappresentanti delle regioni possano partecipare ai lavori del Senato anche per le deliberazioni in materia di fondi di perequazione e in alcuni casi per i disegni di legge che riguardino la finanza locale.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) si chiede, una volta che sia stato escluso il modello *Bundesrat*, l'elezione contestuale dei senatori e dei Consigli regionali, nonché l'ipotesi di composizione mista del Senato, quale senso abbia qualificare tale organo come federale.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) replica che non vi è necessità di dare ingresso a rappresentanti delle Regioni nel Senato, come d'altra parte i sindaci non hanno accesso ai Consigli regionali.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ricorda che il modello di Senato francese dimostra come tale esigenza possa trovare invece una risposta attraverso l'ingresso in Senato dei rappresentanti delle autonomie.

Il presidente PASTORE osserva che il Senato francese non svolge funzioni legislative in una posizione paritaria o addirittura prevalente rispetto all'altra Camera, come invece previsto dal disegno di legge governativo.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*) rileva come dall'emendamento proposto dal relatore emerga che i rappresentanti delle Regioni partecipano a funzioni che non riguardano il sistema delle autonomie.

Il senatore VIZZINI (*FI*) ricorda che per qualificare un organo come federale occorre tenere a mente le funzioni che questo è chiamato a svolgere, e non solo la sua composizione. L'emendamento del relatore rappresenta una proposta di mediazione tra le diverse posizioni emerse e costituisce un utile punto di equilibrio per la riflessione sulle funzioni del Senato federale.

All'osservazione del senatore VILLONE (*DS-U*) che ritiene più efficace la proposta avanzata con l'emendamento 3.4, risponde il presidente PASTORE, il quale precisa che l'emendamento del relatore non esclude che l'integrazione del Senato con i rappresentanti delle Regioni avvenga anche in un'apposita Commissione. Sottolinea che le funzioni legislative svolte dal Senato sono per definizione statali e che quindi ad esse non partecipano, in via generale, i rappresentanti delle Regioni; osserva, inoltre, che l'emendamento del relatore prevede la partecipazione ai lavori del Senato, organo legislativo, anche dei Presidenti dei Consigli regionali, espressione quindi degli organi legislativi regionali.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) rileva che si è manifestata una generale convergenza sull'obiettivo di un superamento del modello attuale di bicameralismo perfetto, dell'individuazione del Senato come organo di bilanciamento del sistema istituzionale e di completamento del sistema federale; ritiene tuttavia necessario predisporre un'argine efficace alla centralizzazione che inevitabilmente si produrrà dopo l'approvazione della riforma costituzionale, indipendentemente dallo schieramento politico al Governo. L'argine è, a suo avviso, nel Senato: nel disegno di legge governativo esso poteva essere garantito dalla scelta di un sistema elettorale proporzionale e dalla previsione di limitare l'elettorato passivo a soggetti che avessero avuto esperienza diretta delle esigenze degli enti territoriali;

tale ultima soluzione ha peraltro suscitato numerose, fondate obiezioni, sulle quali concorda. Cionondimeno, ritiene indispensabile individuare un meccanismo alternativo di tutela della articolazione federale della Repubblica, non ritenendo sufficiente sottrarre il Senato alla pressione cui il Governo può sottoporlo attraverso la questione di fiducia.

Interviene quindi il senatore VILLONE (*DS-U*) il quale, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Bassanini, segnala che la partecipazione dei rappresentanti delle regioni è a suo avviso necessaria nei procedimenti di individuazione e tutela dell'interesse nazionale – e dunque anche in procedimenti legislativi – in quanto momento di possibile lesione del sistema delle autonomie soprattutto ove si fosse in presenza di una forte clausola di interesse nazionale, come egli auspica; ritiene invece non rilevante la loro partecipazione ad altre procedure, quali la nomina delle *authorities* o dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) concorda con il senatore Villone, ritenendo che tale partecipazione sarebbe finalizzata proprio ad evitare che la clausola dell'interesse nazionale sia usata in funzione di centralizzazione.

Il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) ricorda che l'impulso storico a dare ingresso in Senato a rappresentanti degli enti territoriali porterebbe a una composizione mista; motivi di funzionalità e l'esigenza di non coinvolgere tali rappresentanti nella determinazione dei principi fondamentali per le materie di legislazione concorrente indurrebbero invece a prevedere un'integrazione solo per le funzioni di maggior rilievo; al riguardo, osserva che esponenti istituzionali autorevoli delle regioni, come i Presidenti di Giunte e Consigli, non potrebbero comunque svolgere un'attività parlamentare assidua in Senato. La garanzia contro la spinta verso la centralizzazione, peraltro, non trova risposta al momento negli emendamenti già presentati e occorre svolgere su di essa un'attenta riflessione.

Il presidente PASTORE segnala che la partecipazione ai lavori del Senato dei rappresentanti delle Regioni in un'apposita commissione, senza prevedere che siano senatori, costituisce a suo avviso un'idonea soluzione alla esigenza da un lato di garantire la presenza di tali esponenti istituzionali nel Senato federale e dall'altro di partecipare ad alcune rilevanti funzioni, tra le quali si può inserire anche quella legislativa, in casi determinati.

Concorda il senatore VILLONE (*DS-U*), il quale ritiene che tali rappresentanti dovrebbero partecipare, oltre che ai procedimenti legislativi che ineriscono all'interesse nazionale, anche a quelli che costituiscono la manovra finanziaria annuale.

Il senatore CALDEROLI (*LP*) dichiara di comprendere la *ratio* dell'emendamento 3.4 e di condividere, d'altro canto, l'emendamento presentato dal relatore, che prevede una integrazione diversa da quella prevista dal richiamato emendamento 3.4, in cui nella apposita commissione avrebbero ingresso anche i rappresentanti degli enti locali; condivide la scelta di rinviare a un momento successivo la precisa delimitazione delle funzioni del Senato alle quali partecipano i rappresentanti degli enti territoriali. A questo proposito riconosce l'opportunità di consentire a tali rappresentanti di partecipare alle deliberazioni che coinvolgano l'interesse nazionale, non solo in quanto elemento estremamente significativo della legislazione statale, ma anche in quanto ciò consentirebbe al Senato federale di qualificarsi come organo di garanzia del sistema delle autonomie. Ritiene, invece, che non debbano partecipare alla determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, per le quali si verificherebbe una situazione di «conflitto di interessi» dei rappresentanti delle Regioni.

Alle richieste dei senatori VITALI (*DS-U*) e VIZZINI (*FI*) di anticipare i pareri del relatore anche sugli emendamenti riguardanti le funzioni del Senato, il riparto delle materie tra Stato e regioni e l'interesse nazionale, risponde il presidente PASTORE, che sottolinea la necessità di procedere nell'esame dei primi articoli del disegno di legge, fissando intanto alcuni principi.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), nell'accedere alla indicazione del Presidente, segnala che le prime votazioni daranno il senso di una scelta di orientamento generale, manifestando l'intento di un superamento del bicameralismo perfetto, della volontà di un Senato il cui ruolo non si sovrappone a quello della Camera e che svolge funzioni di garanzia e di equilibrio del sistema istituzionale e del sistema delle autonomie. Al riguardo vi è il consenso del suo Gruppo.

Il sottosegretario BRANCHER esprime pareri conformi a quelli del relatore sugli articoli 1 e 2; però sull'emendamento 2.1 si rimette alla Commissione.

Il presidente PASTORE propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.100 del relatore alle ore 19 di lunedì 15 dicembre.

La Commissione consente.

In assenza dei proponenti l'emendamento 1.3 è dichiarato decaduto, mentre l'emendamento 1.4 viene ritirato.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) precisa che le votazioni che seguiranno hanno, per la sua parte politica, il senso di «votazioni di indirizzo», con le

quali si consente all'ipotesi di un Senato come organo statale di garanzia istituzionale cui sono attribuite funzioni politicamente sensibili ma estranee a quelle di indirizzo politico, riservate alla Camera dei deputati; si tratta di un Senato elettivo, con esclusione della contestualità delle elezioni con quelle regionali, in cui è prevista la partecipazione diretta di rappresentanti delle autonomie territoriali ad alcune deliberazioni.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) dichiara che non parteciperà alla votazione dell'emendamento 1.1, nel presupposto che la sua mancata approvazione abbia il senso della scelta illustrata dal senatore Villone e della sussistenza di una convergenza delle forze politiche sugli obiettivi perseguiti. La valutazione anche su questi primi articoli dovrà peraltro essere poi riconsiderata nel contesto delle scelte in tema di forma di Governo e sistema delle garanzie.

Il senatore VIZZINI (*FI*) dichiara il proprio voto contrario agli identici emendamenti 1.1 e 1.2, ritenendo che l'articolo 1 del disegno di legge governativo compia una modifica di grande rilievo inserendo per la prima volta nella Costituzione la qualificazione di Senato federale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori viene posto in votazione l'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2, che non è accolto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2544

Art. 3.

3.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 57 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblee delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

298^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 14,50.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario VALENTINO, rispondendo all'interrogazione n. 3-00347 del senatore Calvi ed altri, rappresenta, relativamente alla situazione della procura della Repubblica di Milano, che attualmente l'organico dei magistrati di tale ufficio è dotato di novanta unità, e che risultano quattro posti vacanti di sostituto di cui due pubblicati con telex del Consiglio superiore della magistratura del 21 febbraio 2002 e del 14 marzo 2003 e due non pubblicati. Fino a circa un anno fa risultavano vacanti un posto di procuratore aggiunto e nove di sostituto.

Sono altresì in uscita tre unità di sostituti trasferiti ad altra sede. La procura della Repubblica di Milano, inoltre, ha una dotazione organica di ottanta unità di vice procuratori onorari, di cui nove in attesa di possesso. Con decreto ministeriale del 18 aprile 2003 la pianta organica della procura milanese è stata incrementata di tredici unità della qualifica di operatore giudiziario B2. In data 3 marzo 2003 ha preso possesso il nuovo dirigente della medesima procura. Attualmente, la dotazione organica del personale amministrativo della procura della Repubblica di Milano è di quattrocentoventicinque unità, delle quali sono presenti 338,5 (i numeri decimali indicano il personale *part-time*) con una scopertura del 22,18 per cento, a fronte di una scopertura nazionale del 12,07 per cento. Prestano inoltre servizio, non conteggiate nell'organico, tre unità impegnate nei progetti regionali di lavori socialmente utili, ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 242, in forza del contratto a tempo determinato per diciotto mesi;

pertanto le presenze effettive salgono a 341,5 con una percentuale di scopertura che scende al 21,49 per cento. L'organico del personale amministrativo in servizio nel distretto di Milano prevede 3146 unità, di cui sono presenti 2580, con una scopertura del 17,99 per cento a fronte di una scopertura nazionale del 12,07 per cento.

Prestano inoltre servizio, non conteggiate nell'organico, quarantuno unità comandate ai sensi della legge n. 468 del 1999 presso gli uffici del giudice di pace costituenti il distretto, quarantanove unità impegnate nei progetti regionali di lavori socialmente utili, ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 242, in forza del contratto a tempo determinato per diciotto mesi nonchè diciassette unità comandate da altre amministrazioni.

Quindi le presenze effettive, comprese quelle relative a professionalità non previste nell'organico, salgono a 2687.

Il distretto di Brescia ha una dotazione organica di 1022 unità di personale amministrativo. Prestano inoltre servizio, non conteggiate nell'organico, quaranta unità impegnate nei progetti regionali di lavori socialmente utili, ai sensi della legge diciotto agosto 2000 n. 242, in forza del contratto a tempo determinato per diciotto mesi, quattro unità comandate ai sensi della legge n. 468 del 1999 presso gli uffici del giudice di pace costituenti il distretto, nonchè una unità comandata da altra amministrazione.

Con legge 13 febbraio 2001, n. 48, la dotazione organica nazionale del personale di magistratura è stata ampliata di complessive mille unità.

Delle unità recate in aumento, duecento sono destinate allo svolgimento di funzioni non giudiziarie, mentre ulteriori centottanta sono assegnate al ruolo degli uditori giudiziari, passato da centocinquanta a complessive trecentotrenta unità. L'effettivo contingente da ripartire tra i singoli uffici giudiziari è quindi costituito da complessive seicentoventi unità, articolate in cinquantadue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello, ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, ventisei consiglieri della corte di Cassazione ed equiparati; cinquecentoventi magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati.

Con decreto ministeriale dell'8 agosto 2001 si è già provveduto alla formale attribuzione dei settantaquattro posti (cinquantadue alla corte suprema di cassazione e ventidue alla procura generale presso la medesima corte) di cui all'articolo 2 della citata legge. Residuano quindi le cinquecentoquarantasei unità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge citata, da ripartire secondo criteri e modalità fissate dal medesimo articolo.

La norma stabilisce, infatti, che, salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 18 sono incrementate di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero dei posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

La ripartizione presso i singoli uffici giudiziari delle unità recate in aumento è quindi condizionata alla emanazione dei bandi di concorso ed è temporalmente connessa all'espletamento delle relative prove scritte. Di tali cinquecentoquarantasei posti, trecento, per espressa disposizione normativa, sono da destinare per la trattazione delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e, pertanto, devono essere ripartiti esclusivamente tra gli uffici giudicanti che trattano le predette materie (corte di cassazione, ventinove corti di appello e centosessantacinque tribunali, per un totale di centonovantacinque uffici).

Dei restanti duecentoquarantasei posti, ventisei sono di consigliere della corte di cassazione ed equiparati e pertanto sono anch'essi vincolati nell'assegnazione presso uffici ove tale qualifica possa essere legittimamente collocata.

Residuano duecentoventi unità (o più ove posti di consigliere di cassazione siano assegnati al settore lavoro presso la suprema corte o presso le corti di appello in qualità di presidente della relativa sezione) da cui devono essere tratte le risorse necessarie per la determinazione delle piante organiche dei magistrati distrettuali e per far fronte alle esigenze operative degli uffici giudiziari non diretti beneficiari di aumenti in virtù di disposizioni vincolanti.

Come evidenziato il 55 per cento dei posti (trecento dei cinquecentoquarantasei) deve essere ripartito tra i centonovantacinque uffici che trattano la materia lavoro e previdenza.

Nell'ambito del contingente residua una significativa porzione, individuata in centotré unità (circa il 19 per cento del totale), che risulta impegnata per la costituzione delle piante organiche dei magistrati distrettuali di cui si dirà successivamente.

Pertanto solo il 26 per cento delle nuove risorse (centoquarantatré posti) può essere opportunamente utilizzato per far fronte alle esigenze dei restanti trecentododici uffici (procura generale presso la corte di cassazione, direzione nazionale antimafia, procure generali, tribunali e procure minorili, tribunali ed uffici di sorveglianza, procure della Repubblica), nonché per le eventuali ulteriori necessità rilevate in settori differenti per gli stessi uffici destinatari di aumenti per il settore lavoro. Con decreto ministeriale del 23 gennaio 2003 è stato assegnato un primo contingente di duecentotrentaquattro unità dei cinquecentoquarantasei posti da ripartire tra gli uffici. Al riguardo si evidenzia che tale intervento era rivolto principalmente a soddisfare le esigenze operative rilevate nei superiori gradi di giudizio (corte di cassazione e corti di appello), interessati da significativi incrementi del rispettivo carico di lavoro, nonché a realizzare l'istituzione delle piante organiche dei magistrati distrettuali presso le corti di appello e le relative procure generali, magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti dal servizio nei casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali si segnala il tramutamento ad altro ufficio non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto. In totale i magistrati distrettuali impegnano un

contingente di centotré posti, di cui settantadue sono destinati a costituire le piante organiche dei magistrati distrettuali giudicanti e trentuno dei magistrati distrettuali requirenti. Al distretto di Milano sono destinati nove magistrati distrettuali, di cui sette giudicanti e due requirenti, mentre al distretto di Brescia ne sono destinati tre, di cui due giudicanti ed un requirente. Per gli uffici di primo grado, si è ritenuto, in linea generale, di poter procrastinare ai successivi interventi di ripartizione l'attribuzione di nuovi posti in organico, con poche limitate eccezioni, relative in prevalenza agli uffici cui erano state provvisoriamente sottratte unità in organico con il citato decreto ministeriale del 9 aprile 2001, nonché ai tribunali interessati dalla riforma legislativa di cui al decreto legislativo n. 491 del 1999 (cosiddetti tribunali metropolitani).

Le determinazioni assunte con il decreto ministeriale del 23 gennaio 2003 non sono da considerarsi, peraltro, definitive ed esaustive delle necessità operative degli uffici giudiziari in genere e di primo grado in particolare, che saranno compiutamente valutate in occasione della predisposizione degli ulteriori interventi di ripartizione dei residui trecentododici posti di magistrato (di cui sette di consigliere di cassazione e trecentocinque di magistrato di appello, di tribunale od equiparati).

Si rappresenta inoltre, che il primo dei tre concorsi previsti dalla legge n. 48 del 2001 è nella fase di svolgimento delle prove orali che hanno avuto inizio il 22 settembre ultimo scorso e delle quali si prevede l'esaurimento entro il febbraio 2004.

Quanto alle successive iniziative nella materia da parte dell'amministrazione, si evidenzia che l'articolo 12 del decreto legge 25 ottobre 2002 n. 236 ha differito al 27 marzo 2004 il termine per bandire ulteriori procedure concorsuali.

Il senatore CALVI (*DS-U*), vista la complessità della risposta che contiene tra l'altro numerosi dati, ritiene allo stato impossibile formulare una compiuta valutazione della stessa e si riserva di farlo in un momento successivo.

Il sottosegretario VALENTINO, rispondendo all'interrogazione n. 3-00991 del senatore Bucciero, sottolinea che, in data 5 aprile scorso, il detenuto Michele Centrone, all'atto della traduzione per l'Ospedale psichiatrico giudiziario (O.P.G.) di Aversa in esecuzione di un provvedimento della direzione generale dei detenuti e del trattamento del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, poneva in essere un comportamento violento per evitare la partenza, cagionando lesioni di varia entità al personale di Polizia penitenziaria intervenuto.

In merito a tale episodio è stato iscritto un procedimento penale da parte della competente autorità giudiziaria, tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari. Si ritiene opportuno sottolineare che il Centrone, nato a Bitonto il 10 febbraio 1977 è stato tratto in arresto il 13 marzo 2002 e in pari data condotto nella casa circondariale di Bari, poi ristretto dal 6 luglio 2002 al 27 luglio 2002 nell'O.P.G. di Aversa per os-

servazione psichiatrica, ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, dal 27 luglio 2002 al 12 febbraio 2003 nella casa circondariale di Bari, dal 13 febbraio 2003 all'8 marzo 2003 all'O.P.G. di Aversa per ulteriore osservazione psichiatrica, dal 9 marzo 2003 al 5 aprile 2003 nella casa circondariale di Bari, dal 6 aprile 2003 al 18 aprile 2003 di nuovo nell'O.P.G. di Aversa, dal 19 aprile 2003 al 26 aprile 2003 nella casa circondariale di Bari, dal 27 aprile 2003 e fino alla data della scarcerazione avvenuta il 3 maggio 2003 nella casa circondariale di Lecce a seguito di assegnazione disposta dal provveditore regionale della Puglia. I provvedimenti di assegnazione provvisoria presso l'O.P.G. di Aversa furono emessi a seguito di ordinanza del magistrato di sorveglianza di Bari ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 per l'accertamento dello stato delle condizioni mentali del detenuto.

Quest'ultimo è stato definito soggetto affetto da «disturbo di personalità con condotta antisociale» ma comunque tale da non comportare l'assegnazione definitiva in un ospedale psichiatrico giudiziario, per cui il magistrato di sorveglianza di Bari solo per brevi periodi autorizzò il trasferimento del detenuto in un O.P.G. e, comunque, mai superiori a trenta giorni, come peraltro previsto dalla vigente normativa. Appare evidente che la gestione di detenuti con problematiche di ordine psichiatrico, in ambito penitenziario ordinario, di fatto non sempre risulta agevole e, spesso, è scarsamente compatibile con il contesto detentivo dei normali istituti di pena.

Il senatore BUCCIERO (AN), pur manifestando apprezzamento per il fatto che il Ministero ha finalmente formulato una risposta alla sua interrogazione, si dichiara insoddisfatto nel merito perché, da quanto emerge, non sembra che per il detenuto in esame, più volte ristretto nell'O.P.G. di Aversa, sia stato assicurato un trattamento corrispondente al suo reale stato mentale, considerato che è stato definito socialmente pericoloso e visto altresì che oggi è libero, dopo avere creato gravi danni e avere ferito sette agenti della polizia penitenziaria. Ribadisce quindi la sua insoddisfazione in quanto la risposta tradisce una superficialità nell'esame della situazione dei vari detenuti e di questo in particolare.

Il sottosegretario VALENTINO, rispondendo all'interrogazione n. 3-01340 della senatrice De Petris ed altri, sottolinea che in data 3 novembre 2003, a seguito di una fuoriuscita di acqua dal vaso di espansione dell'impianto di riscaldamento, è stato danneggiato l'intero solaio di copertura del secondo piano dell'edificio sede degli uffici del tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, in Viale Giulio Cesare n. 54.

In particolare, l'acqua ha imbevuto l'intonaco ed i pannelli del controsoffitto che sono caduti sul pavimento. La fuoriuscita di acqua ha interessato vari piani, infiltrandosi nei solai sottostanti costruiti con materiale scadente (come rilevato dai tecnici nella fase di sopralluogo) ed aggravando il carico insistente sugli stessi. Tale circostanza ha determinato

un concreto pericolo di rovina di porzioni di solai con conseguente pericolo per il personale e gli utenti dell'ufficio giudiziario.

Non appena avuta notizia dell'evento dannoso si è intervenuti chiedendo al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio di verificare l'entità dei danni, nonché le situazioni di pericolo e di adottare i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza di persone e cose. Il provveditorato ha provveduto ad eseguire le necessarie verifiche strutturali sulla staticità dell'edificio e ad inibire al pubblico le aree ritenute pericolose nonché a puntellare gli impalcati. Con nota n. 5399/2003/5C del 6 novembre 2003, a seguito delle richieste del provveditorato alle opere pubbliche, si è autorizzato quest'ultimo a porre in essere le procedure di somma urgenza per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie all'eliminazione dello stato di pericolo, assicurando la relativa copertura finanziaria per l'importo di euro 120.000,00. Con successiva nota prot. n. 5673/2003/5C del 18 novembre 2003, a fronte di una nuova richiesta del provveditorato regionale alle opere pubbliche, è stato autorizzato l'ulteriore intervento di puntellamento delle strutture pericolanti assicurando un finanziamento di altri euro 80.000,00. Il provveditorato, avendo ricevuto le necessarie garanzie circa la copertura finanziaria degli interventi, ha avviato la procedura prevista dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 e ha affidato in data 21 novembre 2003 i lavori all'impresa Solartec S.r.l.

Pertanto, nell'immediato sono stati messi a disposizione euro 200.000,00 per gli interventi più urgenti che, in definitiva, riguardano il completo rifacimento dei solai pericolanti.

Ulteriori fondi, pari a euro 800.000,00, necessari, secondo il provveditorato, per il ripristino dell'immobile verranno finanziati non appena termineranno i lavori di messa in sicurezza e graveranno sull'esercizio finanziario 2004.

La ristrutturazione dei locali interessati dall'evento dannoso avverrà in due fasi così distinte dallo stesso organo tecnico chiamato ad intervenire sui seguenti punti: esecuzione di un primo intervento concernente circa la metà dell'ala attualmente interdetta, così da consentire la funzionalità del secondo piano dell'edificio (nel frattempo reso sicuro dai lavori in corso), di una porzione del primo piano (puntellata all'intradosso dell'impalcato) e di quota parte del piano seminterrato anch'esso puntellato. Importo presunto euro 400.000,00 oltre oneri di legge; esecuzione di un secondo intervento, non appena ultimato il primo, riguardante l'altra metà dell'ala in questione così da completare la ristrutturazione ed assicurare la funzionalità di tutti i locali. Anche per questa seconda fase l'importo ammonta ad euro 400.000,00 oltre oneri di legge.

Si evidenzia che, data la gravità dell'evento e la necessità di ripristinare al più presto la funzionalità dell'edificio, la competente direzione generale ha interessato immediatamente gli organi tecnici assumendo *ad horas* le necessarie determinazioni. A quanto sopra detto, si aggiunga che, con decreto in data 26 novembre 2003, il presidente del tribunale di Roma ha stabilito che, a decorrere dal 9 dicembre 2003, cessano gli ef-

fetti dei provvedimenti di sospensione delle udienze adottati il 6 e 14 novembre 2003 e che, dalla stessa data, saranno nuovamente tenute le udienze da parte dei magistrati addetti alle sezioni 3^a e 4^a lavoro nelle aule individuate ed indicate in un elenco allegato al decreto stesso. Si fa presente infine che il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio opportunamente interpellato, a seguito del sopralluogo effettuato, ha assicurato che l'ala restante del fabbricato (tratto compreso tra la scala centrale di ingresso e l'angolo del fabbricato adiacente l'ingresso carrabile dell'UNEP), non è afflitta da problemi di stabilità strutturale.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) ringrazia il Presidente e il Sottosegretario anche perché per fortuna questa interrogazione ha avuto una sorte migliore di quella presentata in data 15 maggio 2002 sui problemi del tribunale del lavoro, in cui si manifestavano preoccupazioni per la stabilità strutturale dell'edificio, tenendo che la sede attuale del tribunale del lavoro è una *ex* caserma e quindi, nel momento stesso in cui è stata adibita a tribunale, probabilmente non ci si è assicurati che la diversità di uso avrebbe comportato una serie di problemi.

Il sottosegretario VALENTINO interviene per affermare al riguardo che si è trattato di una scelta presa molti anni fa.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) riprende osservando che l'interrogazione presentata più di un anno fa riguardava una situazione di disagio complessivo, sia dal punto di vista strutturale, che dal punto di vista dell'organico, in particolare per quanto riguarda il personale di cancelleria (problema questo che sussiste ancor oggi, aggravato dalla situazione di emergenza), i magistrati e gli avvocati.

In esito ad un sopralluogo effettuato insieme con i colleghi anche della Camera, si è constatato un disagio fortissimo, aggravato dalla inibizione di una ala intera del tribunale.

Rappresenta poi che presso il tribunale di Roma giace un quinto di tutti i contenziosi d'Italia per quanto riguarda il lavoro e che i magistrati previsti in organico, che sono sempre quaranta, operano in realtà in numero ridotto (tra i trentadue e i trentasei) e molto spesso, per la situazione di carenza di organico dei cancellieri, manca l'assistenza degli stessi durante le udienze.

Prende atto del fatto che è stata attivata immediatamente la procedura d'urgenza, con l'affidamento dei lavori all'impresa e che sono di fatto iniziati i lavori di urgenza per il consolidamento della struttura. Spera che da parte anche del Ministero ci sia l'attenzione necessaria per seguire il lavoro di ripristino, almeno in una parte dell'ala dell'edificio.

Osserva come le udienze siano riprese il 9 dicembre, ma spostate a via Lepanto, con una situazione di caos inimmaginabile. Fa presente tra l'altro al Sottosegretario che è inagibile anche l'archivio, con tutto quello che ciò comporta, soprattutto per gli utenti.

Prende atto dell'effettuazione delle verifiche di stabilità strutturale da parte del provveditorato della regione Lazio, auspicando che le stesse siano state eseguite con cura e della notizia degli altri fondi stanziati per la ristrutturazione complessiva, che però a quanto pare non sarà attivata con procedure d'urgenza. Rappresenta, inoltre, che finiti i lavori, che sono assolutamente urgenti, rimane il problema dell'individuazione di una unica sede per il tribunale: è noto, tra l'altro, che la Corte d'appello è provvisoriamente collocata all'interno di pochissime stanze in via Lepanto 4, e questo continua a creare problemi enormi di funzionalità.

Sulla questione dell'organico, si chiede quando sarà possibile affrontare ulteriormente tale problema; fa presente inoltre che anche la famosa sede di via Varisco non è ancora in uso, concludendo con la considerazione che ad oggi non vi è stato ancora alcun chiarimento sulle intenzioni del Ministro al riguardo.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

432^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il presidente AZZOLLINI, stante la concomitanza con i lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta fino alle ore 11 ovvero al termine delle votazioni in Assemblea.

La Commissione consente.

La seduta sospesa, alle ore 9,35, riprende alle ore 12,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente relatore AZZOLLINI (FI), richiamando anche le considerazioni espresse nella precedente seduta dal senatore Caddeo, sottolinea che si riserva di tenere in debito conto le osservazioni emerse nel dibattito – ferma restando, peraltro, la possibilità di formulare, rispetto alle indicazioni prioritarie, delle ipotesi subordinate correlate agli orientamenti che emergeranno nella Commissione di merito in ordine alla fisionomia del futuro Senato federale – in vista della presentazione dello schema di parere sul disegno di legge costituzionale in titolo, che si augura possa essere approvato sulla base del più largo consenso.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) prendendo la parola per ulteriori precisazioni, si associa alle considerazioni del Presidente circa la necessità di rendere un parere alla Commissione di merito sul provvedimento in esame, che esprima un orientamento chiaro ed il più possibile condiviso sulle questioni concernenti la ripartizione delle competenze parlamentari in tema di esame dei documenti di bilancio, al fine di dare un contributo significativo al dibattito in corso, rispetto al quale si possano poi confrontare le diverse posizioni.

Richiamando le considerazioni da lui già svolte nella seduta antimeridiana di ieri, ribadisce con forza la necessità che il Senato federale prospettato dalla riforma costituzionale all'esame del Senato mantenga comunque una forte competenza sul bilancio del nuovo Stato federale. E al contrario precisa di non condividere l'impostazione che sembra emergere dal progetto di riforma presentato dalla maggioranza, che attribuisce in via concorrente o addirittura esclusiva le competenze in materia di sviluppo economico e regolamentazione dello Stato sociale alle Regioni, senza un adeguato coinvolgimento dello Stato centrale. Tali questioni, infatti, si legano indissolubilmente alla gestione della politica economica e finanziaria da parte dello Stato centrale, che non può pertanto rinunciare ad avere pregnanti strumenti di intervento in questi settori.

Condivide, poi, la necessità, già emersa nel dibattito, che il nuovo Senato federale sia composto esclusivamente da rappresentanti delle comunità regionali espressi dagli elettori e non da figure istituzionali, come previsto da alcune proposte emendative recentemente avanzate, (anche da parte del Governo). La nuova Camera delle autonomie territoriali, infatti, per assolvere adeguatamente la sua funzione, deve essere realmente espressione, anche nei tempi e nei modi della sua elezione, dell'articolazione e delle istanze delle comunità territoriali, in particolare regionali, senza vincoli o condizionamenti.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) condivide le osservazioni del senatore Caddeo circa la necessità che l'elezione e la composizione del nuovo Senato federale rappresenti in maniera diretta ed esclusiva il corpo elettorale delle regioni e delle altre comunità locali, escludendo quindi eventuali forme di rappresentanti «di secondo livello» inseriti di diritto nell'Assemblea senza passare per l'elezione. Rileva, poi, l'esigenza di affrontare la questione delle modalità di elezione valutando l'opportunità di un sistema elettorale che assegni a ciascuna regione i propri senatori esclusivamente in proporzione della relativa popolazione, ovvero l'adozione di criteri più articolati.

Infine, segnala che, indipendentemente dalle procedure che si vorranno concretamente adottare, è comunque essenziale che il Senato federale mantenga una competenza sulla manovra finanziaria nazionale, in particolare per quanto attiene al potere di ripartizione e riallocazione delle risorse disponibili tra i diversi livelli istituzionali attraverso la legge di bilancio. In primo luogo, poiché, nel nuovo assetto costituzionale, il Senato sarebbe comunque chiamato ad approvare gran parte dei provvedimenti di

spesa, che rientrano quasi tutti nelle materie di competenza delle Regioni e quindi del Senato stesso, ritiene fortemente contraddittorio il fatto di sottrarre alla Camera delle autonomie territoriali la competenza sulle entrate da cui vengono finanziate le suddette spese. In secondo luogo, posto che le leggi finanziarie pregresse dispiegano comunque i loro effetti anche negli anni a venire, e che in ogni caso resta il problema della gestione del debito pubblico, il Senato dovrebbe comunque poter intervenire sulla manovra di bilancio almeno per gli anni immediatamente futuri.

Il senatore FERRARA (FI) rileva che nel dibattito in corso sulla riforma costituzionale dello Stato, ed in particolare sul nuovo assetto da dare al Parlamento, si sta, a suo avviso, perdendo di vista il vero ruolo del sistema bicamerale. Ripercorrendo da un punto di vista storico la genesi del bicameralismo parlamentare, osserva che la riforma costituzionale all'esame intende proporre una soluzione intermedia tra i due estremi classici del modello bicamerale: quello del modello inglese, in cui la Camera alta è sostanzialmente subalterna a quella bassa, e quello del modello italiano attuale, in cui sussiste perfetta identità di funzioni tra le due Camere.

Ritiene, tuttavia, che una riforma coerente debba tenere conto dell'assetto complessivo del sistema costituzionale, in particolare dei rapporti tra le Camere e il Governo. Non è infatti possibile, a suo avviso, definire correttamente quale debba essere il ruolo del Senato se non si ha chiaro quali siano la posizione ed i poteri attribuiti al Governo ed in particolare al Presidente del Consiglio, considerato che, ad esempio, ad un Capo del Governo dotato di poteri assai vasti corrisponde in genere una Camera alta con maggiori poteri di controllo e di intervento, e viceversa. Un problema connesso riguarda poi la convergenza o meno tra la maggioranza politica della Camera alta rispetto a quella della Camera bassa (che di solito è quella coincidente con la maggioranza che esprime il Governo): come dimostrano le esperienze francese e tedesca, in caso di conflitto tra le maggioranze delle due Camere, il funzionamento del sistema può risentire di gravi inconvenienti.

Ritiene, quindi, che prima di abbandonare definitivamente il bicameralismo perfetto per adottarne uno di tipo differenziato, occorra definire chiaramente gli obiettivi da raggiungere. Se si tratta di garantire in maniera adeguata trasparenza e democrazia nei processi parlamentari, il bicameralismo perfetto sembra del tutto idoneo a tali scopi, né si può motivare il ricorso al bicameralismo differenziato con l'esigenza di rendere più veloce l'iter di esame ed approvazione delle leggi, in particolare di quelle finanziarie, in quanto l'esperienza degli ultimi anni dimostra che, pur con le inevitabili difficoltà, il sistema attuale è perfettamente in grado di assolvere a questo compito. Altro conto sarebbe, invece, se la riforma del sistema parlamentare attuale fosse riconducibile solo all'esigenza di sfoltire il numero dei parlamentari o di garantire maggiore rappresentanza alle realtà regionali e territoriali in genere.

Sottolinea, comunque, che un Senato federale, per essere veramente tale, deve essere inserito in un più generale assetto federale di tutto lo

Stato, con l'avvertenza che anche tale sistema non è comunque esente da problemi ed inconvenienti, come dimostra l'esperienza degli Stati Uniti d'America e della Germania, in cui si riscontrano ugualmente problemi, talora, sia per l'approvazione dei bilanci federali, sia per l'approvazione di alcune importanti riforme perseguite dal Governo.

Il presidente AZZOLLINI, ringraziando i senatori intervenuti per il loro utile contributo, esprime soddisfazione per l'elevato livello assunto in Commissione bilancio dal dibattito sulla riforma costituzionale dello Stato, sia pure nei limiti dei profili di competenza della stessa Commissione. Rileva quindi che, su alcune importanti questioni, si è registrata una certa convergenza di posizioni, in particolare sulla necessità che lo Stato centrale, attraverso il nuovo Senato federale, mantenga comunque adeguati poteri di intervento in materia di politica finanziaria ed economica, a tutela del principio che la sovranità deve essere esercitata dal Parlamento. Auspica, pertanto, che il parere finale che verrà reso alla Commissione di merito, sugli aspetti di competenza della Commissione bilancio, possa riflettere nella maniera più ampia possibile l'orientamento di tutti i senatori, al fine di dare un orientamento chiaro ed inequivoco sui temi oggetto di discussione.

Al di là della circostanza legata all'espressione del suddetto parere, inoltre, ritiene opportuno che prosegua, nell'ambito della Commissione, il dibattito sulle conseguenze per il Paese, in termini finanziari e di programmazione economica, derivanti dal futuro assetto federale dello Stato. In tal senso, ribadisce la possibilità di riprendere, a partire dall'inizio del prossimo anno, le indagini conoscitive già avviate relativamente ai riflessi sugli strumenti della politica di bilancio della riforma dello Stato in senso federale, nonché quella sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica.

Propone, infine, di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, per le ore 15 e per le ore 15,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,15.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

253^a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Pescante.

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che sono ancora in corso i lavori dell'Aula, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (n. 309)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il relatore BARELLI (*FI*) illustra uno schema di osservazioni, riportato in allegato.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*) ricorda che nello scorso mese di luglio, in occasione dell'approvazione della legge n. 189 del 2003 sullo sport per i disabili, lui stesso ha presentato l'ordine del giorno n. 0/2212/1/7^a, accolto dal Governo, che impegnava l'Esecutivo a far sì che la Federazione italiana sport disabili riconoscesse uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia quale ente di promozione delle attività sportive mirate ai disabili mentali, adeguandosi anche

all'evoluzione in atto presso gli organismi sportivi internazionali. Auspica quindi che il provvedimento in titolo sia l'occasione per dare attuazione al predetto ordine del giorno, valutando altresì il ruolo degli altri organismi sportivi operanti in specialità per soggetti diversamente dotati.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) si rammarica che neanche in quest'occasione sia stato possibile un approfondimento sulle questioni più delicate dell'ordinamento sportivo che da tempo impongono una riflessione collettiva della Commissione, fra cui non solo la giustizia sportiva ma anche la trasformazione della natura del CONI, nonché profili connessi quali i diritti televisivi, i concorsi pronostici, i problemi finanziari del CONI sia di carattere congiunturale che a regime.

In questa situazione di assenza di confronto fra Governo e Parlamento sugli indirizzi di politica sportiva, all'opposizione sfugge la ragione politica della riforma del CONI, che non è volta a risolvere problemi lasciati insoluti all'atto dell'emanazione del decreto n. 242, né ad adeguare l'ordinamento alla legislazione sopravvenuta (nuovo Titolo V della Costituzione, sport per tutti, *antidoping*), ma introduce profili sostanziali innovativi, invero assai discutibili. Fra questi, cita la scomparsa dell'incompatibilità fra la carica di presidente di federazione e quella di membro della giunta, in un quadro di incertezza istituzionale nel rapporto fra controllori e controllati, nonché il nuovo riparto di competenze fra assemblea e giunta, che perde di linearità.

L'intera riforma pare quindi essere una sorta di cedimento alle pressioni delle federazioni per mantenere il controllo sul CONI. La scomparsa della distinzione di responsabilità introdotta dal decreto n. 242 rischia tuttavia di consentire il riaffiorare di alcuni vizi prodottisi nel passato non per difetto delle persone ma dell'ordinamento.

Egli manifesta altresì perplessità sul nuovo procedimento elettivo del presidente del CONI. Ogni riforma è infatti legittima purchè assicuri almeno la stessa quota di democrazia dell'ordinamento previgente. I nuovi meccanismi appartengono invece ad una logica troppo tradizionale, che non tiene conto del fatto che la nuova natura del CONI abbisogna di un tasso di democrazia interna ancora maggiore del passato.

Esprime quindi contrarietà sullo schema di parere illustrato dal relatore, nonché sullo schema di decreto nel suo complesso, ribadendo il proprio rammarico per il fatto che la Commissione non abbia saputo cogliere l'occasione per una riflessione più approfondita sulle tematiche dello sport al di là dei diversi schieramenti politici.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) giudica di particolare importanza le modifiche introdotte all'articolo 16 del decreto n. 242 relative agli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché alle disposizioni per l'elezione dei presidenti delle federazioni. Sebbene l'esigenza di disciplinare in modo omogeneo l'elezione del presidente attraverso lo strumento normativo sia necessaria per il corretto funzionamento delle federazioni, la procedura indicata gli appare tuttavia

poco funzionale alle esigenze di rappresentatività a cui principalmente deve essere riferita. Il vincolo per la rieleggibilità posto al presidente al termine del secondo mandato, secondo il quale per procedere ad una nuova elezione questi deve ottenere un consenso pari al 55 per cento dei voti validamente espressi, nel voler garantire una larga maggioranza a sostegno del presidente uscente, paradossalmente favorisce l'elezione di soggetti che, di fatto, hanno ottenuto un consenso inferiore. Il limite del 55 per cento così posto impedirebbe dunque la rielezione del presidente anche nell'eventualità in cui questi per pochi voti non ottenga tale maggioranza. In questo modo, all'elezione successiva, interdetta al presidente uscente, i nuovi candidati, a cui l'assemblea, in fase di prima votazione aveva dato una fiducia minore, saranno eletti sulla base di consensi «vincolati» dalla norma e dunque pregiudizievoli, non solo della reale rappresentatività del presidente ma ancor di più dell'elemento fiduciario necessario per il buon funzionamento della federazione. In sostanza, potrebbe risultare eletto il candidato che al primo scrutinio non ha raggiunto il 50 per cento dei voti validi, in luogo del candidato che al primo scrutinio aveva ottenuto la maggioranza dei voti. Tale eventualità appare in contrasto con i principi di democraticità a cui debbono essere ispirati gli organismi sportivi; lede l'autonomia di soggetti di natura privatistica (quali sono le federazioni e le discipline associate) nella scelta democratica del rappresentante; implica un aumento degli oneri a carico della federazione o disciplina associata e dei soci, in caso si debba ricorrere all'indizione di una nuova assemblea elettiva. Pertanto, invita il relatore ad inserire un'osservazione relativa alla soppressione di tale discrasia, non ponendo alcun vincolo alla rieleggibilità del presidente in carica.

Suggerisce inoltre di modificare in «facoltà» l'obbligo di prevedere la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi nazionali, giudicando tale obbligo non in linea con quanto previsto in merito alla composizione del consiglio nazionale e della giunta nazionale che, in conformità con il dettato della Carta olimpica, include rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

Il senatore BETTA (*Aut*) si riconosce in buona parte nelle considerazioni del senatore D'Andrea. Dà tuttavia atto al Governo di aver compiuto uno sforzo per rendere più democratico l'ordinamento sportivo e preannuncia conseguentemente il suo voto di astensione.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), a nome del suo Gruppo, dichiara di concordare pienamente con le considerazioni del senatore D'Andrea.

Il relatore BARELLI (*FI*), dolendosi di non poter approfondire – per ragioni di tempo – le numerose tematiche di rilievo emerse nel dibattito e sottolineando comunque il contesto internazionale in cui si trova ad operare il CONI, dichiara di recepire i rilievi dei senatori Compagna e Bevilacqua e modifica conseguentemente lo schema di osservazioni precedentemente illustrato in un nuovo testo, riportato in allegato.

Il sottosegretario PESCANTE osserva che la discussione sull'atto in titolo non sarebbe comunque stata la sede più idonea per il dibattito invocato dal senatore D'Andrea, che ha carattere ben più generale degli interventi correttivi previsti al decreto n. 242.

Quanto alla linea politica seguita dal Governo nell'elaborazione del provvedimento di riforma, egli sottolinea lo sforzo di valorizzazione degli snodi periferici, il tentativo di recuperare il controllo del CONI sulle federazioni che, a seguito della separazione prevista dal decreto n. 242, si era eccessivamente affievolito, nonché la democratizzazione delle federazioni, atteso che per il CONI già vigeva la possibilità del doppio mandato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore, nel nuovo testo.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale richiama i limiti del decreto in esame, già evidenziati dal senatore Basso nel suo intervento e del resto individuati anche in un ordine del giorno approvato dal comune di Venezia, relativi in particolare al funzionamento dell'ente e alla sua autonomia.

La linea del Governo in carica, nei confronti della quale ella esprime la massima contrarietà, è infatti quella di estraniare l'attività degli enti culturali dalla ricchezza del dibattito del Paese, come testimoniato dalla soppressione – non solo nel caso specifico della Biennale di Venezia, ma anche di altri istituti – del comitato scientifico.

Nel caso specifico viene anche meno la garanzia dell'assenza di vincolo di mandato per i membri del consiglio di amministrazione, né è garantita la presenza pubblica nelle società eventualmente costituite.

Quanto all'istituzione della consulta, di cui all'articolo 11, appare difficile comprenderne le finalità di snellimento, atteso che si tratta dell'ennesimo appesantimento burocratico. Al contrario essa conferma la tendenza del Governo a privare gli enti culturali della loro autonomia, soffocandone il pluralismo culturale.

Dà tuttavia atto al relatore di aver evidenziato i profili di maggior criticità.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) conviene a sua volta che il relatore ha colto i punti più critici del provvedimento in esame. In particolare, si esprime in senso contrario alla soppressione del comitato scientifico, di cui non comprende la logica istituzionale, e della contemporanea istituzione della consulta, la cui composizione si estende a soggetti estranei, alcuni dei quali potenzialmente in competizione rispetto alla Biennale.

Si tratta dunque di organo che avrebbe potuto inserirsi nell'ambito del riordino delle attività del Ministero, ma non certamente riferirsi alla Biennale, della cui autonomia è palesemente lesivo.

Egli sollecita altresì una limitazione dei poteri ministeriali di vigilanza, onde evitare che la Biennale si trasformi in un ente strumentale.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore FAVARO (*FI*), il quale presenta uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, riportato in allegato.

Il sottosegretario PESCANTE dichiara di concordare con lo schema del relatore.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) ne chiede la votazione per parti separate.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza il dispositivo dalle parole: «La Commissione» fino a: «esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi». Approva altresì, all'unanimità, i successivi punti da n. 1 a n. 9. Approva infine a maggioranza lo schema nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,15.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PREDISPOSTO DAL
RELATORE PER LO SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO N. 309**

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,
premessi che:

la Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa,

lo schema di decreto in titolo è stato adottato in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 137 del 2002, con cui sono stati riaperti i termini per l'attuazione della delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi correttivi o modificativi dei provvedimenti adottati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59,

sulla base di detta delega, era stato adottato, fra gli altri, il decreto legislativo n. 242 del 1999, con il quale è stato riordinato il Comitato olimpico nazionale italiano,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi, tutti riferiti all'articolo 1.

1. Con riferimento ai commi 8 e 9, si osserva che sarebbe opportuno anteporre il contenuto della lettera *e)* a quello della lettera *d-bis)*, nonché coordinarne il contenuto, con particolare riferimento al controllo sugli enti di promozione sportiva. Analogamente dovrebbe essere valutata l'opportunità di mantenere il riferimento alle discipline sportive associate nel testo del secondo periodo della lettera *e)* espressamente riferito al controllo sulle società sportive professionistiche.

2. Al comma 11, recante l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999, si suggerisce di consentire l'elezione in Giunta nazionale anche di soggetti che ne hanno già fatto parte. Infatti, tra i requisiti necessari, è individuato quello di "ex componente" dell'organo direttivo di una federazione o disciplina sportiva associata, mentre non è previsto quello di "ex componente" di organo direttivo del CONI.

3. Il comma 14 modifica, tra l'altro, la lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 242, prevedendo che la Giunta nazionale eserciti il potere di controllo sulle Federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche in merito agli aspetti di "rilevanza pubblicitaria". Tale previsione, se appare ripetitiva per quanto riguarda le Federa-

zioni e le Discipline sportive associate, poiché ripetuta al novellato articolo 15 del provvedimento che si va a modificare, non trova invece riscontro con quanto previsto dall'introdotta articolo 16-*bis*. Si propone, pertanto di sopprimere le parole "agli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività,"».

NUOVO SCHEMA DI OSSERVAZIONI PREDISPOSTO DAL RELATORE PER LO SCHEMA DI DECRETO LE- GISLATIVO N. 309 ACCOLTO DALLA COMMISSIONE

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,
premessò che:

la Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa,

lo schema di decreto in titolo è stato adottato in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 137 del 2002, con cui sono stati riaperti i termini per l'attuazione della delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi correttivi o modificativi dei provvedimenti adottati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59,

sulla base di detta delega, era stato adottato, fra gli altri, il decreto legislativo n. 242 del 1999, con il quale è stato riordinato il Comitato olimpico nazionale italiano,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi, tutti riferiti all'articolo 1.

1. Con riferimento ai commi 8 e 9, si osserva che sarebbe opportuno anteporre il contenuto della lettera *e)* a quello della lettera *d-bis)*, nonché coordinarne il contenuto, con particolare riferimento al controllo sugli enti di promozione sportiva. Analogamente dovrebbe essere valutata l'opportunità di mantenere il riferimento alle discipline sportive associate nel testo del secondo periodo della lettera *e)* espressamente riferito al controllo sulle società sportive professionistiche.

2. Al comma 11, recante l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 6 del decreto legislativo n. 242 del 1999, si suggerisce di consentire l'elezione in giunta nazionale anche di soggetti che ne hanno già fatto parte. Infatti, tra i requisiti necessari, è individuato quello di "ex componente" dell'organo direttivo di una federazione o disciplina sportiva associata, mentre non è previsto quello di "ex componente" di organo direttivo del CONI.

3. Il comma 14 modifica, tra l'altro, la lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 242, prevedendo che la giunta nazionale eserciti il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche in merito agli aspetti di "rilevanza pubblicistica". Tale previsione, se appare ripetitiva per quanto riguarda le federazioni e le di-

discipline sportive associate, poiché ripetuta al novellato articolo 15 del provvedimento che si va a modificare, non trova invece riscontro con quanto previsto dall'introdotta articolo 16-bis. Si propone, pertanto di sopprimere le parole "agli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività,".

4. Al comma 25, si giudicano di particolare importanza le modifiche introdotte all'articolo 16 del decreto n. 242 relative agli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché alle disposizioni per l'elezione dei presidenti delle federazioni. Sebbene l'esigenza di disciplinare in modo omogeneo l'elezione del presidente attraverso lo strumento normativo sia necessaria per il corretto funzionamento delle federazioni, la procedura indicata tuttavia appare poco funzionale alle esigenze di rappresentatività a cui principalmente deve essere riferita. Il vincolo per la rieleggibilità posto al presidente al termine del secondo mandato, secondo il quale per procedere ad una nuova elezione questi deve ottenere un consenso pari al 55 per cento dei voti validamente espressi, nel voler garantire una larga maggioranza a sostegno del presidente uscente, paradossalmente favorisce l'elezione di soggetti che, di fatto, hanno ottenuto un consenso inferiore. Il limite del 55 per cento così posto, infatti, impedirebbe la rielezione del presidente anche nell'eventualità in cui questi per pochi voti non ottenga tale maggioranza. In questo modo, all'elezione successiva, interdetta al presidente uscente, i nuovi candidati, a cui l'assemblea, in fase di prima votazione aveva dato una fiducia minore, saranno eletti sulla base di consensi "vincolati" dalla norma e dunque pregiudizievoli, non solo della reale rappresentatività del presidente ma ancor di più dell'elemento fiduciario necessario per il buon funzionamento della federazione. In sostanza, potrebbe risultare eletto il candidato che al primo scrutinio non ha raggiunto il 50 per cento dei voti validi, in luogo del candidato che al primo scrutinio aveva ottenuto la maggioranza dei voti. Tale eventualità appare in contrasto con i principi di democraticità a cui debbono essere ispirati gli organismi sportivi; lede l'autonomia di soggetti di natura privatistica (quali sono le federazioni e le discipline associate) nella scelta democratica del rappresentante; implica un aumento degli oneri a carico della federazione o disciplina associata e dei soci, in caso si debba ricorrere all'indizione di una nuova assemblea elettiva. Pertanto, si ritiene opportuno eliminare tale discrasia non ponendo alcun vincolo alla rieleggibilità del presidente in carica.

5. Sempre al comma 25, con particolare riferimento al capoverso 5, si suggerisce di modificare in "facoltà" l'obbligo di prevedere la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi nazionali. Tale obbligo, infatti, non appare in linea con quanto previsto in merito alla composizione del consiglio nazionale e della giunta nazionale che, in conformità con il dettato della Carta olimpica, include rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

La Commissione invita infine la Commissione bicamerale per la riforma amministrativa a valutare l'opportunità di impegnare il Governo a

cogliere l'occasione della riforma per dare attuazione all'ordine del giorno n. 0/2212/1/7^a, accolto in occasione dell'approvazione della legge n. 189 del 2003 sullo sport per i disabili (secondo cui la Federazione italiana sport disabili dovrebbe riconoscere uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia quale ente di promozione delle attività sportive mirate ai disabili mentali, adeguandosi anche all'evoluzione in atto presso gli organismi sportivi internazionali), valutando altresì il ruolo degli altri organismi sportivi operanti in specialità per soggetti diversamente dotati».

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PREDISPOSTO DAL
RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLA-
TIVO N. 308 ED ACCOLTO DALLA COMMISSIONE**

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,
premessò che:

la Biennale di Venezia, nata nel 1893 come esposizione artistica nazionale, trasformata in Ente autonomo nel 1930, è stata a lungo disciplinata dalla legge n. 438 del 1973,

successivamente, nel corso della scorsa legislatura, il Governo adottò, previo parere favorevole della Commissione parlamentare consultiva per l'attuazione della riforma amministrativa, il decreto legislativo n. 19 del 1998, in attuazione della delega recata dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1),

tale provvedimento si inseriva in un più generale processo di riordino degli enti di cultura, diretto anzitutto a trasformarli in soggetti di diritto privato, nel presupposto che tale forma giuridica fosse più idonea a garantire qualità ed efficienza alla loro attività istituzionale, nonché a razionalizzare il numero dei componenti dei loro organi, ritenuti in eccesso, e a separare più nettamente gestione e direzione culturale, attraverso la creazione di organi distinti,

nonostante la validità di tali obiettivi, l'applicazione del decreto legislativo n. 20 ha mostrato evidenti limiti, soprattutto di tipo organizzativo, che hanno indotto l'attuale Governo a promuovere, sulla base dell'articolo 1 della legge n. 137 del 2002, un nuovo schema di decreto legislativo diretto a modificare la disciplina vigente e sul quale la Commissione, a differenza di quanto avvenne per il decreto legislativo n. 19 del 1998, è ora chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa,

occorre comunque garantire ulteriormente il rispetto del principio dell'autonomia dell'ente,

valutati positivamente:

gli obiettivi di porre rimedio, oltre ai problemi organizzativi, conseguenti alle anomale sovrapposizioni fra le competenze dei vari organi e alla mancanza di un effettivo raccordo fra gli stessi, anche all'insoddisfacente apporto finanziario dei privati, nonché di affrontare la questione del mancato coordinamento tra le iniziative assunte dall'Ente e quelle poste in essere dagli altri soggetti operanti nel settore,

l'articolo 3, che attribuisce fra l'altro alla Fondazione, previa autorizzazione del Ministero, la facoltà di partecipare a società di capitali, ovvero di promuoverne la costituzione, consentendo una modalità d'investimento, quella mobiliare, nella quale investire parte del patrimonio, la cui costituzione rappresenta uno dei principali obiettivi dell'intervento correttivo,

le novità introdotte dall'articolo 6, che – nella medesima linea – perseguono l'obiettivo di favorire la formazione di un patrimonio che consenta alla Fondazione di operare con maggiore capacità ed autonomia nei settori di sua competenza, nonché di rispettare la normativa del codice civile che, per le fondazioni, prevede come requisito sostanziale l'esistenza del patrimonio,

l'articolo 8, nella parte in cui non conferma, fra le attribuzioni presidenziali, il potere di sottoscrivere i contratti e gli altri atti fonte di obbligazioni, che – di contro – viene attribuito al direttore generale, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di programmazione da quelle di mera gestione,

l'articolo 9, nella parte in cui riduce dal 25 al 20 per cento la quota di partecipazione privata che legittima una rappresentanza in consiglio di amministrazione, in quanto costituisce indubbiamente un ulteriore incentivo per i privati ad aderire alla Fondazione,

il comma 2 dell'articolo 10, in virtù del quale, in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal presidente, al fine di assicurare maggiore certezza e speditezza nell'adozione delle principali determinazioni della Fondazione,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. Poiché l'articolo 1 è diretto a mutare la denominazione "Società di cultura La Biennale di Venezia" in "Fondazione la Biennale di Venezia", per ragioni di mera tecnica legislativa, si segnala l'opportunità di dare conto, anche nel titolo dello schema, che il provvedimento è diretto a trasformare l'Ente in Fondazione. A tal fine, si suggerisce la seguente riformulazione del titolo: "Trasformazione della "Società di cultura La Biennale di Venezia" in "Fondazione La Biennale di Venezia" e ulteriori modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia".

2. Relativamente all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 19 del 1998, peraltro non modificato dallo schema in titolo, si suggerisce di sostituire il riferimento ormai superato al "Ministero per i beni culturali e ambientali" con quello, corretto, di "Ministero per i beni e le attività culturali", così come del resto l'espressione "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" dovrebbe essere sostituita con quella di "Ministero dell'economia e delle finanze". In proposito, si segnala l'opportunità di correggere il medesimo riferimento ovunque ricorra (si tratta degli articoli 5, comma 1; 8, comma 2; 12, comma 1; 19, comma 1; 21, comma 3; 23, comma 3; 24, commi 1 e 3).

3. Con riferimento all'articolo 7, si esprimono perplessità in ordine alla soppressione del comitato scientifico, nonché della previsione secondo cui i componenti del consiglio di amministrazione non rappresentano (né rispondono a) coloro che li hanno nominati. In nome dell'autonomia dell'ente, si auspica infatti che i predetti componenti non abbiano vincoli di mandato.

4. Perplessità suscita altresì la previsione di cui all'articolo 8, ripresa specularmente all'articolo 17, secondo cui al presidente è attribuito il compito di individuare una terna di nomi da sottoporre al consiglio di amministrazione per il conferimento dell'incarico di direttore generale.

5. All'articolo 9, si segnala l'esigenza che la prevalenza del pubblico, già garantita all'interno del consiglio di amministrazione, sia altresì assicurata anche nelle società eventualmente costituite.

6. All'articolo 10, si manifestano perplessità sulla soppressione della previsione secondo cui, nell'ambito degli stanziamenti deliberati dal consiglio di amministrazione sulla base di progetti, alle attività di carattere permanente deve essere assegnato almeno del 15 per cento dello stanziamento complessivo del settore.

7. Si prospetta poi l'opportunità che il Governo consideri la possibilità di sopprimere la Consulta istituita dall'articolo 11, che rischierebbe di appesantire la struttura organizzativa della Biennale e inserirebbe soggetti estranei nella formulazione dei programmi e degli indirizzi. Del resto, si tratta di un organo, ancorché di natura prettamente consultiva, che non ha omologhi negli altri enti vigilati dal Ministero. Sarebbe pertanto preferibile confermare l'attuale comitato scientifico, del quale bisognerebbe chiamare a far parte uomini di cultura di fama internazionale, ovvero rimettere al consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, la possibilità di istituire la Consulta.

8. Al comma 3 dell'articolo 13, si segnala che la possibilità, demandata allo statuto, di attribuire, in considerazione della complessità di taluni programmi, le funzioni di direzione dei settori di attività culturali, anche per specifici interventi, ad un collegio di non più di tre membri rischia di allontanare personalità di alto prestigio culturale ed impone pertanto una più accurata riflessione.

9. Onde assicurare il massimo rispetto dell'autonomia dell'istituto, sarebbe infine preferibile chiarire che la vigilanza di cui all'articolo 17 deve limitarsi a certificare la conformità dell'attività della Biennale con gli indirizzi fissati dal Ministero».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

284^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e dei trasporti Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)

Il relatore MENARDI (AN) fa presente che il Governo ha ritirato l'atto n. 305, relativo al piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia, sostituendolo con il provvedimento in esame del quale, pertanto, dà una breve illustrazione osservando che in esso sono contenute talune risposte alle obiezioni mosse dai sindacati sui temi del recupero della competitività e del rilancio dell'impresa aeronautica. La questione del bilancio del Gruppo Alitalia è affrontata nel documento sia con riferimento alla questione dell'equilibrio tra costi e ricavi sia con riferimento ad aspetti attinenti alla struttura del traffico aereo, in particolar modo per quanto riguarda la rilevanza degli scali di Fiumicino e Malpensa. Parte del recupero di competitività potrà essere effettuato grazie ad una migliore concentrazione del traffico aereo, attualmente disperso sui diversi aeroporti nazionali. Da una stima effettuata dalla società Alitalia risulta infatti che tale dispersione comporta un costo di circa 70 milioni di euro all'anno. Il Piano industriale prevede poi un aumento del fatturato basato prevalentemente sulla razionalizzazione delle frequenze e della destinazione dei voli oltre che sulla ricerca di nuove tratte di carattere europeo ed internazionale. Il Piano contempla inoltre un'azione di razionalizzazione anche sul versante del personale, in base alla quale una parte dello stesso verrà ricollocato. Si procederà inoltre a nuove assunzioni per quanto

riguarda il personale di volo. Precisa infine, che, per quanto riguarda la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante i criteri di privatizzazione, il Parlamento è chiamato solo a pronunciarsi sulla possibilità che il Ministero del Tesoro, azionista di maggioranza, possa far scendere la propria quota al di sotto del 50,1 per cento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

209^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione

(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, poiché alcuni senatori iscritti a parlare sui disegni di legge all'esame non potranno prendere parte alla seduta odierna, a causa di altri improrogabili impegni politici, la discussione generale si concluderà nella prima seduta utile della prossima settimana.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) ritiene, anche alla luce dell'esito dell'incontro tra il Governo le organizzazioni sindacali tenutosi nella giornata di ieri, che sarebbe opportuno differire il termine per la presentazione degli emendamenti in scadenza oggi. Ciò anche in considerazione della natura del disegno di legge n. 2058, di collegato alla manovra di finanza pubblica, dato che, come è noto, in questo caso il Regolamento del Senato non consente la presentazione di nuovi emendamenti in Assemblea.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del senatore Viviani, dà la parola al Rappresentante del Governo, affinché riferisca sullo svolgimento e sulle conclusioni dell'incontro di ieri con le organizzazioni sindacali.

Il sottosegretario SACCONI informa la Commissione che nel pomeriggio di ieri il Governo e le organizzazioni sindacali hanno convenuto di fissare al 10 gennaio 2004 il termine entro il quale si dovrà verificare se sussistano possibilità di intesa in materia di riforma previdenziale, nel presupposto del reciproco rispetto delle posizioni di ciascuna delle due parti. In particolare, il Governo ha ribadito con determinazione l'auspicio che l'iter parlamentare del disegno di legge n. 2058 si concluda in ogni caso entro il mese di gennaio, ritenendo altresì possibile coniugare tale obiettivo con lo svolgimento della trattativa con le organizzazioni sindacali in un periodo che, coincidendo in larga misura con la sospensione dei lavori parlamentari per le ferie di Natale, avrebbe segnato comunque un'interruzione dell'esame in Commissione. Ovviamente, un più ampio confronto sulle problematiche della riforma del *welfare* avrà luogo con tempi meno ristretti e comunque successivamente alla conclusione dell'attuale fase concertativa.

Per quel che concerne il merito dell'incontro, la delegazione del Governo ha posto il problema di assicurare comunque il conseguimento dell'obiettivo di stabilizzare l'incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, ed ha conseguentemente chiesto ai sindacati di formulare proposte compatibili con tale vincolo. Fermi restando quest'ultimo e la scadenza di gennaio per la conclusione dell'esame parlamentare del disegno di legge n. 2058, il Governo si è dichiarato disponibile a verificare la possibilità di introdurre correttivi a tale provvedimento.

Il relatore MORRA (FI) esprime soddisfazione per la ripresa del dialogo tra il Governo e le parti sociali e per l'esito dell'incontro di ieri, auspicando altresì che esso prelude all'inizio di una trattativa sul merito della riforma previdenziale. Con riferimento alla proposta del senatore Viviani e alle comunicazioni del Sottosegretario, osserva che vi sono le condizioni per proseguire e concludere la discussione generale sui disegni di legge in titolo, anche al fine di offrire stimoli e contributi di merito al Governo e alle parti sociali, nella difficile fase di avvio del confronto.

Il senatore VANZO (LP) si associa alle espressioni di soddisfazione del Relatore, osservando che dall'incontro di ieri è emersa una positiva disponibilità al confronto. Ritiene anch'egli opportuno proseguire e concludere la discussione generale entro la prossima settimana e segnala al Rappresentante del Governo l'esigenza di affrontare quanto prima anche la problematica del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, sottolineando come recenti abusi abbiano danneggiato non soltanto i cittadini, ma anche l'immagine e la credibilità dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che li rappresentano.

Con riferimento alla proposta del senatore Viviani, il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) si pronuncia a favore della scelta di continuare e di concludere nella prossima settimana la discussione generale e osserva che solo all'esito di essa la Commissione dovrebbe decidere la fissazione di un nuovo termine per gli emendamenti.

Il senatore TOFANI (*AN*), anche a nome della sua parte politica, esprime piena soddisfazione per la ripresa del dialogo tra il Governo e le parti sociali. Osserva tuttavia che dalle conclusioni della riunione di ieri emerge un dato politico inequivocabile: la fissazione al 10 gennaio 2004 del termine entro il quale si intende concludere il confronto sulle più volte sollecitate proposte sindacali implica infatti la sospensione della trattazione in Commissione del disegno di legge n. 2058 e dei disegni di legge connessi, fino a tale data. Ignorare questo elemento significherebbe accreditare l'idea, del tutto infondata, che il Parlamento intenda prescindere dalla trattativa che si sta per riaprire, trattativa, invece, che, anche nel corso del dibattito in Commissione è stata più volte e da più parti auspicata. Pertanto, una volta chiarito questo aspetto, egli concorda con il Relatore e con gli altri senatori intervenuti circa la possibilità di concludere nella prossima settimana la discussione generale.

Il sottosegretario SACCONI fa presente al senatore Tofani che il Governo esprime un forte auspicio affinché l'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 2058 non si interrompa, se non per la circostanza della sospensione dei lavori delle Camere per il periodo natalizio. Ovviamente, qualora si pervenga all'auspicato accordo, esso verrà tradotto in specifici emendamenti e, in tal caso, è ragionevole ritenere che la Commissione possa prendere in considerazione la possibilità di riaprire il termine per la presentazione di sub-emendamenti.

Riprendendo il suo intervento il senatore TOFANI (*AN*) ribadisce che, a suo avviso, l'incontro di ieri ha dato luogo ad una vera e propria moratoria, della durata di un mese, della quale la Commissione non può non prendere atto. Per quanto riguarda le successive scadenze, dopo la conclusione della discussione generale nella prossima settimana, occorrerà programmare i lavori della Commissione – a partire dalla data della ripresa dell'attività parlamentare che, presumibilmente, sarà fissata oltre il 10 gennaio – tenendo nel dovuto conto i risultati del confronto con le parti sociali e l'eventuale presentazione, da parte del Governo, di emendamenti, ai quali non potrà non seguire la fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il PRESIDENTE esprime viva soddisfazione per la ripresa del dialogo con le parti sociali, dal quale si augura che scaturiscano presto concrete indicazioni sui temi all'esame della Commissione. A suo avviso occorre tenere presente tale novità anche in relazione allo svolgimento dell'esame parlamentare del disegno di legge n. 2058, esame che può appor-

tare un fattivo contributo di riflessione e di proposta, a sostegno della attuale fase concertativa, per concorrere a migliorare il provvedimento di riforma all'esame. A questo proposito, poiché tutti gli intervenuti concordano sull'opportunità di portare a termine la discussione generale, il Presidente conferma che essa procederà nei tempi previsti, per concludersi nella prossima settimana. Per quanto riguarda le proposte di riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, a suo avviso è senz'altro possibile differire sin da ora alla prossima settimana la scadenza già fissata per oggi alle ore 18.

Dopo brevi interventi del senatore BATTAFARANO (*DS-U*), che riterrebbe comunque preferibile limitarsi a convenire sul differimento del termine per gli emendamenti, fissando poi la relativa data nella prima seduta utile della prossima settimana, e del senatore VANZO (*LP*), che sottolinea l'esigenza di programmare i lavori della Commissione in modo coerente rispetto alle scadenze indicate dal Governo, il PRESIDENTE propone di fissare il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di mercoledì 17 dicembre.

Conviene la Commissione.

Si riprende la discussione generale.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*), dopo aver espresso l'auspicio che il confronto con le parti sociali sulla tematica previdenziale possa avere esiti positivi, sottolinea la necessità di evitare che l'attivazione di tale modulo concertativo possa essere in futuro utilizzata dall'Esecutivo a fini strumentali e meramente polemici, in particolare per tentare nuove operazioni di divisioni del fronte sindacale, peraltro di difficile attuazione, ovvero per imputare ingiustificatamente alle organizzazioni dei lavoratori la responsabilità di un eventuale fallimento di tale negoziazione.

Riguardo alle disposizioni normative relative alla previdenza complementare, è opportuno che le stesse vengano esaminate in sede parlamentare in via prioritaria, attesa la possibilità di raggiungere ampie convergenze in ordine a tale disciplina, purché si provveda ad eliminare talune incongruenze, introducendo in particolare meccanismi di silenzio-assenso per il conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi previdenziali complementari, prevedendo agevolazioni fiscali atte ad incentivare il sovraccitrato conferimento ed infine attribuendo alle forme collettive di previdenza complementare una valenza centrale nell'ambito del secondo pilastro del sistema pensionistico.

Risulta invece totalmente inopportuna e non condivisibile la disciplina riguardante la decontribuzione per i nuovi assunti, in quanto tale misura non solo riduce sensibilmente le entrate del sistema previdenziale pubblico, ma rischia altresì di diminuire notevolmente i livelli quantitativi delle prestazioni pensionistiche spettanti alle nuove generazioni, tra l'altro assoggettate integralmente al sistema di calcolo contributivo, in base al

quale la misura dei trattamenti è strettamente correlata alla contribuzione. Sarebbe stata preferibile, in alternativa, l'introduzione di forme di fiscalizzazione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro, in una prospettiva di razionalizzazione del quadro finanziario-contabile attinente alla previdenza pubblica, che invece risulterebbe gravemente compromesso qualora la sopra citata misura decontributiva venisse tradotta in legge.

L'intervento complessivo prefigurato con il provvedimento in titolo appare orientato verso una prospettiva ingiusta ed iniqua, in base alla quale viene richiesto un consistente sacrificio esclusivamente ai lavoratori dipendenti.

L'introduzione di misure di armonizzazione dei trattamenti pensionistici – sia pure senza carattere retroattivo e con salvezza delle posizioni e dei diritti maturati – potrebbe consentire il conseguimento di significativi risparmi economico-finanziari, eliminando anche talune sperequazioni attualmente esistenti. La diversificazione delle aliquote contributive dei lavoratori dipendenti – superiori al 30 per cento – e dei lavoratori autonomi – nettamente inferiori rispetto alle prime – comporta squilibri notevoli per il sistema previdenziale, in quanto talune fasce di lavoratori, in base alla legge n.335 del 1995, sono tuttora soggette al regime di calcolo retributivo, suscettibile di accentuare i negativi effetti finanziari connessi alle basse aliquote contributive dei lavoratori autonomi.

L'attività di verifica prevista per il 2005 dalla legge n. 335 del 1995 è finalizzata a valutare l'evoluzione dei fattori incidenti in ambito previdenziale, consentendo in particolare la possibilità di analizzare adeguatamente le implicazioni connesse all'aumento dell'aspettativa di vita, verificatosi negli anni novanta. L'impostazione di fondo sottesa alla normativa vigente viene invece stravolta dalla disciplina contemplata nell'emendamento governativo 1.0.1, che introduce nel sistema elementi di rigidità soprattutto per i lavoratori assoggettati integralmente alle modalità di calcolo contributivo, ponendosi in contraddizione con la logica complessiva su cui si basa il sistema previdenziale pubblico, incentrato su un nesso di proporzionalità tra contributi versati nel periodo lavorativo e ammontare del trattamento previdenziale spettante.

Inoltre, il brusco cambiamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento al primo gennaio 2008 risulta totalmente inaccettabile, in quanto non solo tale opzione contrasta con i canoni di ragionevolezza, ma rivela anche profili di scarsa funzionalità e persino di dannosità per il sistema previdenziale, essendo suscettibile di determinare, anteriormente a tale scadenza, un progressivo incremento delle domande di pensionamento anticipato, come avvenuto negli ultimi mesi.

Riguardo alla posizione previdenziale dei lavoratori atipici, che alternano a periodi di lavoro periodi di inattività, rischiando di maturare trattamenti previdenziali quantitativamente inadeguati, sarebbe opportuno configurare moduli incentrati su una contribuzione figurativa per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa.

Inoltre la disciplina sui lavoratori cosiddetti precoci, contenuta nel testo normativo in questione, risulta del tutto inadeguata, comportando una lesione dei diritti e delle legittime aspettative di tale categoria.

Occorre infine destinare i risparmi economico-finanziari conseguiti in ambito previdenziale al settore della spesa sociale – e in particolare al finanziamento degli ammortizzatori sociali – evitando che gli stessi vengano utilizzati a coprire la riduzione del costo del lavoro, come previsto all'articolo 2 del disegno di legge n. 2058.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SU UN INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE PARLAMENTARE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il giorno 16 dicembre, alle ore 14, si terrà un incontro tra una delegazione del Comitato del Consiglio della Federazione russa per le politiche sociali e una rappresentanza della Commissione lavoro, previdenza sociale e della Commissione sanità del Senato. Invita quindi i Commissari a partecipare a tale evento, nel corso del quale verranno analizzate talune tematiche, segnalate dall'Ambasciata della Federazione russa, relative in particolare alla riforma pensionistica e allo stato attuale del sistema pensionistico in Italia, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, alle forme di tutela sociale previste nei confronti degli invalidi e degli anziani, agli assegni familiari ed infine al Servizio sanitario nazionale.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 14,10 e termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e per la funzione pubblica Saporito.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni» (n. 307)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, preve osservazioni della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione del Senato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2003.

L'onorevole SUSINI esprime riserve sullo schema di decreto legislativo in quanto esso non risulta coordinato con altri testi normativi, in primo luogo il vigente codice delle comunicazioni e il recente disegno di legge approvato dal Parlamento, su proposta del Governo, concernente «norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione». Il testo in esame, quindi, dà luogo a maggiori rigidità e appesantisce la struttura del Dicastero mentre, nel contempo, parte delle sue funzioni dovrebbero essere assunte dalle regioni. Al riguardo, infine, auspica maggiore attenzione alle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali, la determinazione degli ispettorati in numero di sedi e la salvaguardia delle normative a tutela dei lavoratori.

Il sottosegretario BALDINI condivide l'esigenza di ulteriori verifiche circa la coerenza della emananda normativa con la cosiddetta «*legge Gasparri*» e il codice delle comunicazioni; si dichiara altresì favorevole ad accogliere come raccomandazione le ulteriori sollecitazioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente CIRAMI, quindi, propone il seguente parere:

«La Commissione,

viste le osservazioni formulate dalla 1^a e dalla 5^a Commissione del Senato della Repubblica;

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni», esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni e raccomandazioni.

1. All'articolo 2 il comma 1 – che sostituisce il vigente articolo 32-ter (Aree funzionali) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni – prevede che il Ministero svolga «funzioni di spettanza statale» nelle aree di seguito elencate anziché «le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali (...)». Il nuovo articolo, in sostanza, non risulta simmetrico al contenuto del vigente 32-ter: si potrebbe quindi porre un problema interpretativo ai sensi del vigente articolo 117 della Costituzione.

Tenuto conto, peraltro, della locuzione «ordinamento della comunicazione» di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sarebbe forse opportuno precisare che la nuova disciplina resta all'interno del vigente riparto di competenze, costituzionalmente delimitate dal predetto articolo 117 della Costituzione per effetto del quale, comunque, «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (quarto comma).

Al medesimo articolo, inoltre, dopo la lettera *c*) inserire la seguente:

«*c-bis*) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche».

2. Al medesimo articolo 2, alla lettera *s*) del comma 1 sarebbe preferibile sopprimere le seguenti parole: «delegate» e «ovvero a questo affidate per legge».

3. All'articolo 3, i commi 2, 3 e 4 potrebbero essere disciplinati con normativa secondaria ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto anche conto di quanto opportunamente disposto dal comma 5. In ogni caso, anche al fine di non incorrere in censure di carattere giurisdizionale – come correttamente rilevato dalla Commissione affari costituzionali del Senato – l'articolo 3 provvede a indivi-

duare le direzioni generali in cui si articola a livello centrale il Ministero delle comunicazioni con una norma di rango primario, ponendosi in contrasto con l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *b*), della legge n. 400 del 1998, che demanda a regolamenti «di delegificazione» la «individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici», il cui rispetto rientra tra i principi e criteri della delega in attuazione della quale è emanato lo schema di decreto in titolo, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 59 del 1997, espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 137 del 2002.

4. La Commissione, infine, raccomanda al Governo di verificare attentamente i profili di coerenza della emananda normativa con il disegno di legge, recentemente approvato dal Parlamento, recante «norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»; di valutare l'applicabilità delle norme di salvaguardia già previste per i lavoratori dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e di verificare l'opportunità di definire ulteriormente le funzioni assegnate agli ispettorati territoriali, la cui organizzazione e i relativi compiti potrebbero essere stabiliti con decreto ministeriale.»

Dopo che gli onorevoli SUSINI, SASSO e IANNUZZI hanno dichiarato la propria astensione, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, preve osservazioni della 1^a, della 5^a e della 7^a Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2003.

L'onorevole SUSINI prende atto delle notizie di stampa secondo le quali il ministro Urbani avrebbe manifestato la propria adesione alle posizioni unanimemente espresse dal consiglio comunale di Venezia sullo schema di decreto legislativo in titolo. Ove così non fosse, l'indirizzo assunto dal Governo sarebbe estremamente preoccupante, non solo per il pesante controllo politico che verrebbe a instaurarsi sull'autonomia di una prestigiosa istituzione ma anche per i conseguenti riflessi negativi che assumerebbero un carattere regressivo per gli ambiti di natura scientifica e culturale. La ristrutturazione del comitato scientifico, ad esempio, dovrebbe tendere a una maggiore capacità di ascolto delle diverse espressioni culturali per consentire la più idonea assunzione degli indirizzi di propria competenza: ciò che appare inaccettabile, invece, è il prospettato pesante controllo burocratico ministeriale, il vincolo di mandato operativo

e, in sostanza, un orientamento che rischia di aggravare i problemi emersi nell'ultimo biennio. Preannuncia, infine, una serie di proposte volte a favorire la modifica del testo presentato dal Governo.

L'onorevole SASSO si associa all'indirizzo espresso dall'onorevole Susini e rileva come anche nella VII Commissione della Camera dei deputati si stia sviluppando un dibattito nella medesima direzione. Ricorda, quindi, che il testo del Governo anziché rispondere positivamente ai problemi emersi nel tempo ne appesantisce i profili di controllo burocratico e politico, disattendendo persino quanto recentemente asserito dallo stesso Governo in risposta a una interrogazione parlamentare in materia. Auspica pertanto una saggia revisione della prospettiva assunta dall'Esecutivo, tenendo conto della unanime espressione di volontà a favore di precise garanzie da riconoscere in tema di autonomia finanziaria, gestionale e culturale per un ente che è preposto a qualificate e delicate funzioni di sviluppo non solo per la città di Venezia ma per l'intero paese.

L'onorevole DI GIANDOMENICO si riserva di formulare uno schema di parere nel prosieguo del dibattito, tenendo conto di tutte le espressioni emerse nel frattempo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione» (n. 302)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1^a e della 5^a Commissione del Senato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

L'onorevole MANTINI sottolinea con forza l'opportunità di mantenere il sistema duale al vertice della Scuola superiore e pertanto chiede che la nomina del dirigente amministrativo non sia effettuata su proposta del direttore, proprio per sottolinearne l'autonomia funzionale. Si sofferma, quindi, sulle ragioni costituzionali che presiedono alla nomina dei dirigenti pubblici, riaffermando la distinzione delle funzioni di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa. Per tale ragione – egli prosegue – sarebbe necessario che al dirigente amministrativo fosse riservata la nomina dei dirigenti compresi nell'ambito delle attività di sua competenza.

Il presidente CIRAMI osserva che il dirigente amministrativo non può non rispondere funzionalmente – nell'ambito della sua autonomia ga-

rantita dalla legge – al vertice istituzionale della Scuola. Si associa il rappresentante del Governo, sottosegretario SAPORITO.

L'onorevole IANNUZZI, nel condividere le posizioni espresse dall'onorevole Mantini, ribadisce la propria contrarietà nei confronti di una scelta normativa che non garantisce la separazione dell'attività didattica e scientifica dall'attività gestionale e organizzativa, in tal modo finendo per attenuare i profili di autonomia del dirigente amministrativo. Propone altresì che quest'ultimo sia componente di diritto del comitato operativo.

L'onorevole SUSINI, preannunciando il voto contrario della propria parte politica sullo schema di parere proposto dal relatore, si sofferma sulla necessità di ampliare il numero dei componenti del comitato operativo sia per ragioni di rappresentatività che di funzionalità. Si associano i deputati IANNUZZI, MANTINI e SASSO.

Il presidente Cirami, quindi, accogliendo talune sollecitazioni emerse nel corso del dibattito pone in votazione il seguente schema di parere:

«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione»,

visto che il predetto schema modifica solo parzialmente l'attuale assetto normativo e organizzativo della Scuola, confermando in ogni caso buona parte del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;

tenuto altresì conto del fatto che dal momento dell'adozione di tale decreto la Scuola ha gravitato intorno a due organi principali, il direttore e il segretario, mentre una posizione secondaria era riservata a un organo collegiale;

preso atto del giudizio espresso dal Governo, a tenore del quale «l'esperienza applicativa ha mostrato in concreto molteplici benefici in termini di produttività ed efficienza dell'attività della scuola, conseguenti all'adozione del modello verticistico che attribuisce al direttore un ampio ruolo decisorio e operativo»;

considerata la «necessità di un bilanciamento verso l'alto dei notevoli poteri di amministrazione attiva del direttore, particolarmente in punto di programmazione di direzione di massima delle molteplici attività istituzionali poste in essere dalla Scuola, anche allo scopo di costruire un modello operativo che tenga conto delle notevoli possibilità espansive dei servizi formativi della Scuola»;

valutate le motivazioni addotte dal Governo in ordine alle modifiche con le quali «si è introdotta una più chiara definizione della distribuzione di competenze tra direttore e dirigente amministrativo (che ha sostituito il segretario), accentuando la posizione strumentale del secondo rispetto al primo ed attribuendo al direttore il governo generale della Scuola

ed al dirigente amministrativo le funzioni, essenzialmente strumentali, di gestione amministrativa», esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni.

Le scelte operate dal Governo con gli articoli 2 e 4 dello schema di decreto razionalizzano le attribuzioni e i compiti conferiti al direttore della Scuola dalla vigente normativa, dettata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. In ogni caso lo schema di decreto legislativo, laddove prevede l'attribuzione di compiti al Presidente del Consiglio dei ministri o a un ministro da questi delegato, dovrebbe specificare che l'esercizio delle funzioni delegate è attribuito esclusivamente al Ministro della funzione pubblica, ove nominato.

Al direttore e ai responsabili di settore, peraltro, è attribuito il diritto di conservare «il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza (...) incrementato da un'indennità di carica stabilita con un apposito decreto», per quanto riguarda il direttore, e con delibere dello stesso direttore per quanto riguarda i responsabili di settore da lui nominati. Per il dirigente amministrativo, invece, pur qualificato «di livello dirigenziale generale», non sono previsti trattamenti economici analoghi o assimilabili ai precedenti.

Sembrirebbe opportuno, inoltre, che il direttore, in ordine ai poteri di nomina a lui conferiti, acquisisca il preventivo parere, non vincolante, del dirigente amministrativo, limitatamente ai profili di competenza di quest'ultimo.

Si invita pertanto il Governo a valutare in modo appropriato il tenore delle suddette osservazioni, come recepite nelle seguenti proposte di modifica.

Articolo 2.

Al comma 2 la composizione del comitato di indirizzo dovrebbe essere sostituita con una diversa articolazione funzionale dei relativi componenti tra i quali – a titolo meramente esemplificativo – potrebbero essere compresi due rappresentanti delle organizzazioni economiche e d'impresa nonché due rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai lavori del comitato il dirigente amministrativo partecipa con funzioni consultive, senza diritto di voto.»

Al comma 3, le parole «prima fascia» sono sostituite dalla parola «ruolo».

Al comma 5 il Governo valuti attentamente la particolare opportunità di ampliare il numero dei componenti il comitato operativo, da una parte per garantire una maggiore rappresentatività dei diversi soggetti interessati e, dall'altra, per consentire una migliore funzionalità dell'organo.

Al comma 6, dopo la parola «Stato», inserire le seguenti: «e i dirigenti pubblici equipollenti»; sostituire inoltre le parole «su proposta» con la parola «sentito».

Al comma 8, dopo la parola «coadiuvato», inserire le seguenti: «esclusivamente nei limiti dell'esercizio delle attività didattiche e scientifiche di cui al comma 4». Nell'ultimo periodo, inoltre, dopo la parola «funzioni» inserire le seguenti: «, didattiche o scientifiche, ». Si consiglia, inoltre, di prevedere esplicitamente maggiori responsabilità funzionali da attribuire ai «responsabili di settore» negli «specifici ambiti di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola».

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole «Il direttore», inserire le seguenti: «, il dirigente amministrativo». Al secondo periodo, dopo le parole «del direttore» inserire le seguenti: «e del dirigente amministrativo».

Al comma 12, le parole «può avvalersi» sono sostituite dalle parole «si avvale».

Articolo 4.

Al comma 3, al primo periodo, dopo la parola «sentiti» inserire le seguenti: «il dirigente amministrativo» e al secondo periodo la parola «sentito» è sostituita dalle seguenti parole: «sentiti il dirigente amministrativo e».

Valuti, quindi, il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, i seguenti articoli, il primo dei quali – da aggiungere all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 – in attuazione di quanto disposto dall'articolo 39, comma 14-decies, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e il secondo – come articolo 2 del presente decreto – per sottolineare la necessità di adeguamento della vigente normativa secondaria. Valuti, altresì, se non sia opportuno modificare la denominazione dell'Istituto superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea in Istituto superiore per l'alta cultura dell'Unione europea, considerato che il tradizionale riferimento agli organismi comunitari è ormai sostituito, di norma, dal riferimento agli organismi dell'Unione europea.

«Articolo 9 (Istituto superiore per l'alta cultura dell'Unione europea)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viene costituito l'Istituto superiore per l'alta cultura dell'Unione europea».

«Articolo 2 (Normativa regolamentare)

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto superiore per l'alta cultura dell'Unione europea, costituito ai sensi dell'articolo 1, i cui principi e criteri direttivi sono desunti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come modificato dal presente decreto.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo, in armonia con la disciplina recata dagli articoli 1 e 2, comma 1, emana le disposizioni di natura regolamentare per le modifiche e integrazioni alla vigente normativa secondaria concernenti la Scuola superiore della pubblica amministrazione».

La Commissione, infine, approva il parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

Presidenza del Vice Presidente
Antonio MONTAGNINO

indi del presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui lavori della Commissione

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere prima alle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale.

La Commissione concorda.

Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive – Audizione del professor Franco Tancredi, direttore generale dell'agenzia sanitaria della regione Campania, e del dottor Saverio Ciriminna, direttore dell'ufficio speciale per la programmazione sanitaria della regione Sicilia

(Svolgimento e conclusione)

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Antonio MONTAGNINO, *presidente*, dopo aver dato lettura di una lettera pervenuta alla Commissione dalla dottoressa Stefania Salmaso, direttore del reparto malattie infettive del laboratorio di epidemiologia e biostatistica di Roma, introduce il tema dell'audizione.

Svolgono interventi il professor Franco TANCREDI, *direttore generale dell'agenzia sanitaria della regione Campania*, ed il dottor Saverio CIRIMINNA, *direttore generale dell'ufficio speciale per la programmazione sanitaria della regione Sicilia*.

Alle domande dei deputati Carla CASTELLANI (AN) ed Alessandro DE FRANCISCIS (Misto-UDEUR-PpE) e del senatore Antonio ROTONDO (DS-U) rispondono il professor Franco TANCREDI, *direttore generale dell'agenzia sanitaria della regione Campania*, ed il dottor Saverio CIRIMINNA, *direttore generale dell'ufficio speciale per la programmazione sanitaria della regione Sicilia*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il professor Tancredi, il dottor Ciriminna, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva su affidamento ed adozioni – Comunicazioni del presidente sulla missione svolta a Bucarest

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(*Così rimane stabilito*).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia, da lei personalmente guidata e composta dalle onorevoli Marida Bolognesi, Anna Maria Leone e Carla Mazzuca, si è recata a Bucarest il 2 e 3 dicembre scorso. Scopo della missione è stato quello di verificare la situazione esposta dalla Presidente per le adozioni internazionali, Melita Cavallo, in occasione dell'audizione svolta dinanzi la Commissione infanzia l'11 novembre scorso, in merito alla moratoria delle adozioni internazionali posta in essere dal Governo rumeno, la quale ha riguardato anche un centinaio di coppie italiane per le quali era già stato effettuato un abbinamento con bambini rumeni in stato di adottabilità.

A tale riguardo, è stata verificata la seguente situazione:

Il 22 giugno 1995 la Romania ha presentato domanda di adesione all'Unione europea; i negoziati per l'adesione dovrebbero concludersi nel dicembre 2004 e l'ingresso nell'Unione dovrebbe avvenire nel 2007. La Commissione europea, attraverso periodiche relazioni, verifica i progressi compiuti sulla strada dell'adesione e indica i settori prioritari di intervento.

La Commissione europea, nella relazione periodica per il 2000 sui progressi della Romania verso l'adesione, ha espresso riserve sulla legislazione relativa alle adozioni, giudicandola tale da consentire di prendere decisioni in base a motivazioni diverse dall'interesse del bambino.

Conseguentemente, l'Autorità nazionale rumena per la protezione dei bambini e l'adozione ha deciso nel giugno 2001 di sospendere con effetto da ottobre 2001 la ricezione delle domande di adozione internazionale.

Il Parlamento europeo il 5 settembre 2001 ha approvato una risoluzione nella quale si sostengono le decisioni dell'Autorità nazionale rumena per la protezione dei bambini e l'adozione. La moratoria delle adozioni internazionali decisa dalle autorità rumene è stata accolta favorevolmente anche dalla Commissione europea che, nella relazione periodica per il 2001, ha sottolineato come tale decisione debba contribuire a far cessare pratiche incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Romania e si è dichiarata favorevole alla riforma della legislazione rumena sulle adozioni internazionali, nonché alla promozione di strutture e capacità amministrative adeguate. Nella relazione periodica per il 2003, la Commissione ha rilevato che sono in corso consultazioni per assicurare che la legislazione sulle adozioni internazionali in preparazione sia rispettosa delle convenzioni internazionali e ha osservato, altresì, che permangono preoccupazioni sulla mancanza di corti specializzate nel diritto di famiglia e sulla mancanza di libera rappresentanza legale nelle decisioni concernenti i bambini, in particolare quelle riguardanti la privazione dei diritti parentali. Il 19 maggio 2003 anche il Consiglio dell'Unione europea, in una decisione relativa all'adesione della Romania, ha individuato l'obiettivo di mantenere la moratoria sulle adozioni internazionali fintanto che non sarà stata adottata una nuova legislazione compatibile con gli interessi dei bambini e con gli obblighi internazionali della Romania e fintanto che non si disporrà della capacità amministrativa necessaria per applicare le leggi.

Nel 2001 è stato istituito in seno all'Unione europea un gruppo per seguire le riforme nel settore dell'infanzia in Romania, costituito dal relatore sulla Romania presso il Parlamento europeo, l'eurodeputato inglese Emma Nicholson of Winterbourne, nonché da rappresentanti del governo rumeno, della Commissione europea, della Banca mondiale, dell'UNICEF e dell'OMS.

Un decreto del Governo rumeno adottato nel dicembre 2001 consente di trattare le richieste di adozione quando la procedura giudiziaria sia stata avviata prima dell'introduzione della moratoria o in particolari casi eccezionali. Tali casi vengono segnalati dagli enti autorizzati rumeni all'Autorità nazionale per la protezione dell'infanzia e per l'adozione, alla quale spetta in prima istanza la valutazione della loro effettiva eccezionalità. La decisione definitiva sull'eccezionalità dei casi compete al Governo rumeno. I criteri di valutazione non sono definiti rigidamente, ma in generale sono connessi all'età del minore, al suo stato di salute ed alla sua storia di abbandono.

La moratoria, inizialmente prevista per un anno, è stata successivamente prorogata cinque volte. Attualmente non è indicata una data esatta per il suo termine, che coinciderà con l'entrata in vigore della nuova legislazione rumena sulle adozioni.

Dall'entrata in vigore della moratoria, le adozioni di bambini rumeni da parte di coppie italiane, secondo dati forniti dall'Ambasciata italiana in Romania in occasione della visita effettuata dalla delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia, sono state 183 nel 2001, 40 nel 2002 e 63 nei primi nove mesi del 2003. Prima della moratoria, il numero di tali adozioni era di circa 540 l'anno.

La delegazione della Commissione ha incontrato i rappresentanti di 16 enti italiani autorizzati alle adozioni internazionali, nonché le Commissioni per i diritti civili della Camera e del Senato rumeni e l'Autorità nazionale per la protezione dell'infanzia e per le adozioni presieduta da Gabriela Coman.

La missione si è conclusa con l'impegno da parte dei parlamentari rumeni della Camera dei deputati a completare al più presto la legislazione richiesta dall'Unione europea a tutela dell'infanzia e con l'impegno, da parte dell'Autorità nazionale per la protezione dell'infanzia e per le adozioni, a valutare la possibilità di ricorrere anche a decreti speciali per sbloccare la situazione – divenuta pregiudizievole per i minori stessi – relativa alle circa cento coppie le cui procedure di adozione erano rimaste bloccate con la moratoria posta in essere dal governo rumeno nel 2001.

Desidera, da ultimo, sottolineare l'importanza di questo tipo di missioni, in quanto la presenza *in loco* consente di conoscere la situazione in un modo che non sarebbe possibile dall'Italia. Sottolinea, altresì, il rapporto quanto mai positivo instaurato con i parlamentari rumeni, i quali si sono dimostrati molto interessati a conoscere le modalità di organizzazione degli altri parlamenti, in particolare di quello italiano che ha acquisito nel tempo una fama di competenza e moderazione. Inoltre, missioni di questo tipo danno anche la possibilità di intervenire sul Governo: il sottosegretario Boniver ha avuto oggi un incontro proprio sul tema delle adozioni. Informa, infine, che è stata avanzata al Presidente Casini la richiesta di una proroga di dieci mesi dell'indagine conoscitiva sulle adozioni internazionali.

Il deputato Carla MAZZUCA (MARGH-U) desidera innanzitutto testimoniare l'impegno profuso dal presidente in questa missione per conseguire i risultati che sono stati ricordati: quando si fanno le cose per raggiungere risultati concreti, in politica esse assumono un valore particolare.

Condivide, altresì, quanto detto dal presidente circa gli obiettivi e la portata dell'attività della Commissione nell'ambito dell'indagine sulle adozioni internazionali, di cui giustamente si chiede una proroga, così da consentire una azione più compiuta sul tema. Peraltro, ha avuto modo di constatare come gli Stati nati dal dissolvimento dell'impero so-

vietico vivano con dolore e come una sconfitta il fatto di dover dare in adozione all'estero alcuni dei loro bambini, non potendo assicurare loro le condizioni necessarie a condurre una vita normale. Tali adozioni sono gravate da tempi molto lunghi, che però penalizzano in primo luogo i bambini dichiarati adottabili.

Inoltre, analogamente a quanto si sta chiedendo per la Bielorussia, ritiene che si dovrebbe valorizzare l'istituto dell'affido internazionale, che potrebbe costituire l'uovo di Colombo per risolvere determinati problemi. Si tratterebbe, in sostanza, di istituzionalizzare tali affidi per motivi di studio o di formazione.

Infine, informa che insieme con l'onorevole Bolognesi ha firmato la scorsa settimana un comunicato molto duro nei riguardi del ministro Prestigiacomo la quale, poco dopo la conclusione della conferenza stampa in cui la presidente e sua collega di partito informava dei risultati della missione a Bucarest, ha preannunciato una sua visita in Romania per gli stessi scopi.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) desidera innanzitutto ringraziare la presidente Cavallo che, nel corso dell'audizione svoltasi in questa sede, ha posto in evidenza i punti più critici dei paesi che vivono la pratica dell'adozione internazionale come una sconfitta. È dell'avviso che tale sentimento si modificherà man mano che andrà avanti la costruzione dell'Europa e da parte di tali paesi ci si renderà conto che prioritario è garantire ad ogni bambino il diritto ad avere una famiglia.

Dalla missione compiuta si è consolidata l'idea che l'adozione non può essere considerata come isolata, ma deve collocarsi all'interno di un progetto generale nel quale siano compresi gli aiuti alle famiglie ed agli istituti che accolgono bambini a vario titolo non adottabili. Dalla medesima missione ha ricavato anche la convinzione che bisognerà continuare a lavorare sul tema così come viene trattato in Romania, in particolare sensibilizzando le ambasciate italiane, che debbono aggiungere il tema delle adozioni internazionali a quello degli impegni di istituto che svolgono nei paesi stranieri. Certamente tale opera di sensibilizzazione potrà avvenire anche attraverso il contributo del Ministero degli affari esteri, in particolare del sottosegretario Boniver, dimostratosi sensibile al riguardo, così come volentieri riconosce quanto utile sia stata la concomitante presenza in Romania del ministro La Loggia, che ha ringraziato per il contributo offerto.

Sotto il profilo dei risultati raggiunti, crede di poter dire che con la sua missione la Commissione ha ottenuto che si sbloccasse la situazione in essere in Romania e per questo prega la presidente di rappresentare all'ambasciatore italiano il ringraziamento del Parlamento per la disponibilità manifestata. Inoltre, riterrebbe opportuno anche assumere un'iniziativa in ambito europeo per rendere noto l'insieme delle questioni presenti in quel paese.

Desidera poi dolersi del fatto che per la prima volta da quando è stata istituita la commissione per le adozioni internazionali, alla presidente Ca-

vallo sia stata negata dal ministro Prestigiacoמו l'autorizzazione di spesa per seguire la Commissione parlamentare in una missione che, tra l'altro, è durata soltanto un giorno e mezzo. Se la motivazione dovesse riguardare una carenza di mezzi economici, evidentemente si dovrebbe invitare il Governo a intervenire nell'ambito della finanziaria. Se, invece, si fosse trattato di un problema politico, sarebbe necessario capirne le ragioni. Chiede, quindi, al Presidente, di assumere nei confronti del ministro Prestigiacoמו un'iniziativa per avere chiarimenti al riguardo.

Da ultimo, in merito all'episodio ricordato poc'anzi dalla collega Mazzuca, dopo aver sottolineato che non è la prima volta che sorgono problemi con il dipartimento delle pari opportunità, ritiene che si ponga un problema di rapporti tra Governo e Parlamento. Come rappresentante dell'opposizione – un dato che in questa Commissione non è mai necessario mettere in campo – chiede quindi di capire perchè il Governo non collabori per il raggiungimento degli obiettivi che la Commissione si è data e di ciò chiede politicamente conto ad un ministro della Repubblica, in quanto, pur non essendo l'unico rappresentante dell'Esecutivo cui questa Commissione fa riferimento, ritiene che non si possa accettare che in simili materie non si faccia un gioco di squadra, in quanto ciò penalizza le istituzioni e, in definitiva, l'Italia.

Il deputato Anna Maria LEONE (CCD-CDU) si augura che il ministro Prestigiacoמו legga nell'resoconto stenografico della seduta odierna l'intervento della collega Bolognesi, intervento che da esponente della maggioranza sottoscrive pienamente. Si augura anche che, dopo averlo letto, senta il bisogno di dar conto alla Commissione parlamentare dell'infanzia del proprio operato. Ringrazia anche la collega Bolognesi per aver sottolineato alcuni punti particolarmente importanti: in primo luogo, il fatto che prioritario rispetto a qualunque altro deve essere considerato l'interesse del minore; inoltre, l'importanza di ciò che il Parlamento fa in Italia ed all'estero per la tutela del minore e a questo scopo è ovviamente fondamentale il rapporto che la Commissione riesce ad instaurare con il Governo. Mentre per i primi due punti si è sempre avuta unità di intenti, per il terzo non può non sottolineare le difficoltà che la Commissione incontra a dialogare con alcuni esponenti del Governo, una situazione che con buon senso e rispetto delle istituzioni si deve cercare di superare e a tale proposito desidera rendere merito all'opposizione di aver sempre agito in quest'ambito.

Il problema comunque esiste e pone un interrogativo: se cioè questa Commissione abbia ancora ragion d'essere. Sarebbe quindi opportuno sollecitare un dibattito del Parlamento su questo punto e l'occasione può essere la richiesta di proroga dell'indagine.

Venendo ora alla missione in Romania, che giudica molto positiva soprattutto per il fatto di aver stabilito un collegamento tra parlamenti, ritiene che nei confronti di tale paese sia necessario manifestare anche il plauso per ciò che sul tema oggetto dell'indagine si sta facendo. Condivide anche il giudizio positivo sulla collaborazione prestata all'ambasciata

italiana e pensa che sempre più le ambasciate vadano coinvolte nelle procedure di adozione internazionale. Quanto al fatto che paesi come la Romania vivano con dolore il dare in adozione propri bambini, ritiene che il tema delle adozioni internazionali vada inserito nell'ambito di un progetto europeo che abbia come fine ultimo quello di dare aiuti concreti in modo che ogni bambino possa vivere in modo adeguato nel proprio paese e, solo quando ciò non fosse possibile, essere dato in adozione.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, sottolinea che, come i colleghi ricorderanno, nel corso di una riunione dell'ufficio di presidenza si rilevò la necessità di un confronto periodico sia con la presidente Cavallo sia con il Governo. Crede sia venuto il momento di ascoltare il ministro Prestigiacomo.

Inoltre, com'è noto, l'indagine conoscitiva si concluderà con la presentazione di un documento alle Camere, ma è possibile, sulla base del comma 5 dell'articolo 1 della legge istitutiva della Commissione, presentare una relazione intermedia per far sì che il Parlamento conosca l'attività della Commissione, alla quale è necessario dare nuova autorevolezza, cosa che certamente troverà sensibile il Presidente Casini cui ha chiesto un incontro.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 35

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La riunione inizia alle ore 13,20 e termina alle ore 14,15.

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica gli esiti dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la cui riunione si è appena conclusa.

Su tali comunicazioni prendono la parola i deputati PAPINI, BIELLI e FRAGALÀ, ai quali fornisce chiarimenti il PRESIDENTE.

Seguito dell'audizione del colonnello Domenico Faraone

La Commissione procede al seguito dell'audizione del colonnello Faraone, iniziata nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il colonnello Faraone ha chiesto di poter rispondere alle domande in regime di segretezza.

Pertanto dalle ore 14,45 alle ore 16,59 si svolgono numerosi passaggi in seduta segreta, nel corso dei quali il colonnello FARAONE risponde ai quesiti formulati dai deputati PAPINI e BIELLI, dal senatore NIEDDU e dal PRESIDENTE.

In considerazione dei concomitanti impegni parlamentari, il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che il Gruppo Misto ha designato come proprio rappresentante all'interno della Commissione il senatore Luigi Marino, in sostituzione dell'onorevole Oliviero Diliberto.

La seduta termina alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Carlo CARLI (*DS-U*) chiede che i resoconti stenografici delle sedute della Commissione siano messi a disposizione dei commissari in tempi rapidi.

Invita, inoltre, il presidente a non concludere l'audizione del dottor Antonino Intelisano nella seduta odierna in considerazione della rilevanza dell'audizione medesima e del presumibile elevato numero degli interventi.

Flavio TANZILLI, *presidente*, fa presente che i resoconti stenografici delle sedute della Commissione sono resi disponibili secondo i tempi ordinari.

Osserva, inoltre, che solamente al termine della seduta sarà possibile valutare l'opportunità di prevedere un eventuale seguito della audizione.

Seguito dell'audizione del procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, dottor Antonino Intelisano

(Svolgimento e rinvio)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione all'ordine del giorno, ricordando che nel corso della seduta del 4 dicembre scorso il dottor Antonino Intelisano ha svolto un'ampia relazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Carlo CARLI (*DS-U*) e Egidio BANTI (*MARGH-U*).

Antonino INTELISANO, *procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,25.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Giampaolo ZANCAN (*VERDI-U*) e i deputati Enzo RAISI (*AN*) e Giuseppe COSSIGA (*FI*).

Antonino INTELISANO, *procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Antonino Intelisano, i colleghi intervenuti e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 16,20 alle ore 16,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

159^a seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2546) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(2073) IOVENE ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili e per favorire la loro integrazione attraverso le nuove tecnologie

(2114) LAURO ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

(2163) GIARETTA ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

(Parere alla 8^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni sul disegno di legge n. 2546. Parere non ostativo sui disegni di legge nn. 2073, 2114 e 2163)

Il relatore SCARABOSIO (*FI*) riferisce sul disegno di legge n. 2546, assunto come testo base dalla Commissione di merito, con il quale si propongono misure per favorire l'accesso agli strumenti informatici da parte dei disabili. Dopo aver sottolineato l'importanza del disegno di legge, segnala che le sue disposizioni appaiono riconducibili, in linea generale, alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, demanda alla

competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché, per aspetti specifici, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile e penale», «sistema tributario e contabile dello Stato», «norme generali sull'istruzione», anch'esse riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere g), l), e) e n) della Costituzione.

Propone, pertanto alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che all'articolo 7, comma 2, sarebbe opportuna una riformulazione che demandi alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali direttamente l'attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge e che all'articolo 10, comma 2, sarebbe preferibile prevedere che il Governo adotta il regolamento di attuazione «previa intesa» con la Conferenza unificata, e non «d'intesa» con la stessa.

Esaminati, altresì, i disegni di legge nn. 2073, 2114 e 2163, esprime sui medesimi parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con i pareri formulati dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308)
(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, invitando tuttavia la Commissione di merito a segnalare al Governo che:

all'articolo 3 sarebbe opportuno prevedere che, nel caso di costituzione di nuove società di capitali, la Fondazione mantenga una partecipazione azionaria maggioritaria;

all'articolo 9 non dovrebbe prevedersi alcun vincolo di mandato per i componenti del Consiglio di amministrazione;

la Consulta di cui all'articolo 11, che più opportunamente dovrebbe essere denominata comitato scientifico, dovrebbe annoverare tra i suoi componenti, in considerazione della valenza artistico-scientifica delle funzioni che le sono attribuite, personalità del mondo culturale e artistico; si segnala, peraltro che la disciplina della composizione, organizzazione e funzionamento di tale organo potrebbe essere demandata allo Statuto della Fondazione.

Propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza che i poteri di vigilanza e controllo del Ministro sulla Fondazione siano configurati non diversamente da quelli esercitati nei confronti degli enti culturali in genere e ri-

guardanti, comunque, solo gli obiettivi e le finalità di natura generale del Ministero, lasciando all'autonomia dell'ente le scelte relative a programmi e progetti. Si segnala, infine, l'opportunità di affermare espressamente che la Biennale – ente senza scopo di lucro – deve perseguire la finalità di assicurare piena libertà di idee e di forme espressive, nonché quella di promuovere lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività di ricerca e sperimentazione.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 14,40.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2003

261^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,35.

(2489) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 4 dicembre.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, riguardo alla disponibilità delle risorse dell'unità previsionale di base 12.1.1.3 dello stato di previsione del Ministero della difesa ai fini della copertura del provvedimento in esame, conferma che le risorse destinate dal Ministero della difesa al finanziamento dell'iniziativa in questione, risultano iscritte nell'unità previsionale di base 12.1.1.3 (capitolo 1885) dello stesso Ministero della difesa per l'esercizio 2003, e nell'unità previsionale di base 3.1.1.5 (capitolo 1323) per l'esercizio 2004. Fa inoltre presente che il Ministero della difesa ha già provveduto a versare all'Agenzia spaziale italiana (ASI) le quote di propria spettanza relative al 2002, e che risultano confermati i corrispondenti impegni per il 2003 e il 2004, sulla base della spesa programmata in relazione allo stato di avanzamento del progetto.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di sospendere il seguito dell'esame.

(2036) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e sospensione)

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO interviene sul disegno di legge in esame, precisando di non avere osservazioni da formulare. In merito agli effetti finanziari derivanti dall'articolo 26, comma 5, della Convenzione in relazione all'attività della Commissione ivi contemplata, ritiene che tale disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le spese connesse all'attività della Commissione rivestono carattere puramente eventuale e, qualora necessario, potranno essere senz'altro sostenute nell'ambito delle ordinarie dotazioni dell'amministrazione competente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene quindi di sospendere il seguito dell'esame.

(2373) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e sospensione)

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione alla clausola di copertura finanziaria del provvedimento in esame, evidenzia che le spese relative agli anni 2004 e successivi risultano già previste negli impegni assunti dal Governo nella fase di predisposizione della legge finanziaria 2004, e conferma, pertanto, la sussistenza delle necessarie risorse nello stanziamento del fondo speciale ivi richiamato.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di sospendere il seguito dell'esame.

(2487) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e sospensione)

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa di non avere osservazioni da formulare sul disegno di legge in esame. Per quanto concerne, in particolare, l'articolo 26, comma 4, della Convenzione oggetto di ratifica, ritiene che da tale disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le spese connesse all'attività

della Commissione ivi contemplata hanno carattere meramente eventuale e, ove necessario, potranno comunque rientrare nell'ambito delle normali risorse a disposizione dell'Amministrazione interessata.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene quindi di sospendere il seguito dell'esame.

(2549) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e sospensione)

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO interviene preliminarmente sul provvedimento in titolo, precisando di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso dello stesso. Evidenzia, in particolare, che la costituzione del gruppo di esperti da parte della Commissione mista, di cui all'articolo 6 dell'accordo in questione, riveste carattere del tutto eventuale e che l'autorizzazione di spesa prevista dal provvedimento è da considerare quale limite massimo entro il quale viene finanziata la partecipazione dei funzionari italiani alle riunioni della Commissione mista, la cui prima sessione viene prevista in Tunisia. Per quanto concerne la clausola di copertura finanziaria, conferma che le spese relative agli anni 2004 e seguenti sono già previste negli impegni assunti dal Governo in fase di predisposizione della legge finanziaria per il 2004, per cui lo stanziamento del fondo speciale ivi richiamato presenta la necessaria disponibilità di risorse.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di sospendere il seguito dell'esame.

(2276) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e sospensione)

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento al provvedimento in esame, ritiene opportuno riformulare l'articolo 2, sostituendo le parole: «valutato in», con le parole: «pari a», in modo da configurare gli oneri indicati come limite massimo di spesa. Esprime, poi, avviso contrario all'ulteriore corso del provvedimento, in quanto nell'ambito dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, ivi richiamato, non sussistono disponibilità finanziarie da destinare agli interventi recati dall'iniziativa.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene quindi di sospendere il seguito dell'esame.

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e sospensione)

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito al testo del provvedimento in esame, precisa che dal combinato disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 1 non derivano effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente, in quanto il successivo comma 24 garantisce che l'indennizzo a carico dell'ente locale per il vincolo sopravvenuto vi sarà solo nei casi già previsti dalla normativa in vigore e lo stesso sarà corrisposto in misura ridotta rispetto all'importo relativo al diritto di edificare su un'area diversa, qualora sia concessa la traslazione richiamata dai suddetti commi 21 e 22. Analogamente, sottolinea che non sussistono effetti finanziari conseguenti alla nuova riformulazione del comma 41 del medesimo articolo 1. In relazione agli oneri recati dai successivi commi 43 e 45, inoltre, conferma che sussistono le necessarie risorse finanziarie per la copertura sullo stanziamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'ambiente previsto dal disegno di legge finanziaria 2004.

Circa gli emendamenti che sopprimono o sembrano ridurre le entrate derivanti dal condono di cui all'articolo 1, comma 32, sottolinea che ogni modifica o soppressione apportata al citato comma non determina minori entrate per la finanza pubblica, in quanto resterebbe invariata la legislazione vigente. Circa l'emendamento 1.204 avente natura ordinamentale, non ritiene che comporti effetti finanziari. Relativamente agli emendamenti 1.63 e 1.64, esprime invece avviso contrario, in quanto la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale per lo Stato e gli enti pubblici comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonostante l'affermazione del principio dell'invarianza della spesa e del gettito.

Analogamente, esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti da 1.65 a 1.112, su tutti quelli da 1.114 a 1.129, nonché sugli emendamenti 1.163, 1.164, 1.171, 1.200, 1.216, 1.218, 1.219, 1.220, 1.222, 1.223, 1.224 e 1.227, in relazione agli effetti finanziari da essi derivanti, in particolare per la mancanza di quantificazione della spesa ovvero di idonea copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978. In particolare, relativamente agli emendamenti 1.218 e 1.227, fa presente che la natura dell'onere risulta permanente e non determinata, come previsto dalla disposizione in esame, mentre non si hanno elementi per la verifica della congruità degli oneri medesimi; inoltre, gli accantonamenti indicati non presentano necessarie disponibilità e la clausola di copertura finanziaria non è correttamente formulata. Relativamente alla proposta 1.216, osserva che viene costituito un fondo, in violazione della certezza della quantificazione (pur determinando in modo percentuale la dotazione finanziaria sulla base di entrate future) ed in violazione del divieto delle entrate di scopo. Analogamente segnala che anche per la proposta 1.220 l'onere

risulta di natura permanente e non determinata, per cui mancano elementi per la verifica della relativa congruità, essendo l'onere stesso comunque incerto considerato che viene utilizzato il termine «valutato»; inoltre, si utilizza un'unità previsionale di base di conto capitale a copertura di spese di natura corrente, in violazione dell'espreso divieto posto dalle norme sulla contabilità di Stato. Richiama, infine, l'emendamento 1.225, che ritiene oneroso (con riferimento agli indennizzi da corrispondere per la cessazione delle gestioni non ancora scadute al 31 dicembre 2007), nonché privo di copertura finanziaria.

Esprime poi avviso contrario sugli emendamenti 1.113 (in quanto non comprensibile nel previsto principio della «dematerializzazione» del sistema economico), 1.201 (in quanto comporta nuovi o maggiori oneri), 1.205, 1.226, 1.206, 1.207, 1.208, 1.210 e 1.211 (giacché le disposizioni che intendono sopprimere o sostituire sono necessarie alla regolamentazione del settore), nonché 1.212 (in quanto ritiene necessario mantenere il principio dell'affidamento economicamente più vantaggioso recato dalla disposizione che la suddetta proposta intende abrogare).

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di sospendere il seguito dell'esame.

Su proposta del PRESIDENTE, attesa la concomitanza della seduta con i lavori dell'Assemblea, la Sottocommissione conviene altresì di sospendere la seduta fino alle ore 11,15 e, comunque, fino al termine delle votazioni in Assemblea.

La seduta sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 12,20.

(2386) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Ripresa del seguito dell'esame e conclusione. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta pomeridiana dello scorso 3 dicembre il relatore Grillotti ha illustrato gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e il rappresentante del Governo ha espresso il rispettivo avviso. Alla luce delle considerazioni emerse, propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione degli

emendamenti 21.2, 5.0.1, 5.3, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.2 e 21.1, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2489) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere non ostativo)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, prima della sospensione della seduta, sul provvedimento in titolo, essendo stata verificata la sussistenza di risorse idonee nella unità previsionale di base richiamata in relazione alla copertura dello stesso, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2036) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000

(Parere alla 3^a Commissione. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il relatore IZZO (FI), riferendo, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, fa presente che lo stesso non reca una clausola di copertura finanziaria in quanto non ritenuto suscettibile di comportare oneri per il bilancio dello Stato. Al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, rileva che occorre acquisire chiarimenti sull'articolo 26 della Convenzione, concernente una procedura amichevole in caso di controversie sull'interpretazione delle norme ivi contenute, in quanto prevede l'istituzione di una Commissione arbitrale (comma 5) ponendo le spese procedurali della Commissione stessa, in parti uguali, a carico dei due Stati contraenti (comma 7).

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle informazioni precedentemente rese dal Governo e delle considerazioni espresse dal relatore, propone di conferire a quest'ultimo un mandato a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto del carattere eventuale

delle riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 26 della Convenzione in oggetto.».

Il senatore CADDEO (*DS-U*) osserva che il carattere eventuale degli oneri correlati alle riunioni della citata Commissione di cui all'articolo 26, comma 5, della Convenzione, non giustifica l'assenza di un'appropriata copertura, che determina un'illegittima copertura a valere delle ordinarie risorse di bilancio. Preannuncia, pertanto, un voto contrario sulla proposta del Presidente.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2373) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il relatore IZZO (*FI*), riferendo, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, fa presente che la clausola di copertura finanziaria del provvedimento utilizza il fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio 2003 e relativo al triennio 2003-2005, configurando una sovrapposizione con il nuovo fondo speciale recato dal disegno di legge finanziaria 2004, in particolare per gli esercizi 2004 e 2005. Segnala che occorre pertanto valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del suddetto disegno di legge finanziaria possa garantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2004, nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 si intendano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.

Tenuto conto delle informazioni già rese dal Governo, propone, infine, di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2004 nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.».

La Sottocommissione approva, quindi, il parere proposto dal relatore.

(2487) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il relatore IZZO (*FI*), riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento in titolo, segnalando la necessità di valutare gli eventuali effetti finanziari connessi alla possibilità, prevista dall'articolo 26, comma 4 della Convenzione, di costituire una Commissione mista al fine di facilitare la risoluzione amichevole delle controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o applicazione della Convenzione stessa.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle informazioni rese dal Governo e dell'esposizione del relatore, propone di conferire mandato a quest'ultimo a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto del carattere eventuale delle riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 26, comma 4, della Convenzione in oggetto.».

Il senatore CADDEO (*DS-U*) ribadisce le osservazioni già espresse a proposito di provvedimenti con caratteristiche analoghe a quello in esame, sull'illegittimità di riferire la copertura di spese, ancorché eventuali, a ordinarie risorse di bilancio e preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario sulla proposta del Presidente.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2549) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Ripresa dell'esame e conclusione. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il relatore GRILLOTTI (*AN*), illustrando il disegno di legge in titolo, fa presente, per quanto di competenza, che al fine di verificare la congruità della clausola di copertura, occorre acquisire conferma che gli eventuali oneri (non considerati dalla relazione tecnica), connessi alla possibilità di costituire gruppi misti di esperti da parte della Commissione mista di cui all'articolo 6 della Convenzione, siano ricompresi nel limite di

spesa fissato dall'articolo 3 del disegno di legge in esame. Rileva, altresì, che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere non ostativo, nel presupposto che la prima delle riunioni della suddetta Commissione mista avvenga in Tunisia, al fine di assicurare la corrispondenza temporale tra l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura. Fa infine presente che la clausola di copertura finanziaria del provvedimento utilizza il fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio 2003 e relativo al triennio 2003-2005, configurando una sovrapposizione con il nuovo fondo speciale recato dal disegno di legge finanziaria 2004, in particolare per gli esercizi 2004 e 2005. Rileva che occorre, pertanto, valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'iter del suddetto disegno di legge finanziaria possa garantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2004, nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 si intendano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.

Alla luce delle informazioni già rese dal rappresentante del Governo, propone infine di esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima delle riunioni della Commissione mista prevista dall'accordo in oggetto avvenga in Tunisia, al fine di assicurare la corrispondenza tra la decorrenza degli oneri e quella della relativa copertura, disposta a partire dal 2003, che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2004 nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.».

La Sottocommissione approva, quindi, lo schema di parere proposto dal relatore.

(2276) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 4^a Commissione. Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il relatore IZZO (FI), riferendo sul disegno di legge in titolo, evidenzia per quanto di competenza che, con riferimento al contributo di cui all'articolo 2, comma 1 del disegno di legge in esame, occorre acquisire conferma, anche ai fini di un'eventuale riformulazione del testo, che il relativo onere sia da intendere come limite massimo di spesa gravante sul solo esercizio 2003. La clausola di copertura, infatti, sembra riferita spe-

cificamente a tale anno e, in ogni caso, al momento non sussistono risorse nell'accantonamento relativo all'anno 2005. In considerazione dell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario 2003, rileva inoltre la necessità di valutare l'opportunità di aggiornare il riferimento temporale rispettivamente all'anno 2004 e al triennio 2004-2006.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione delle osservazioni del relatore e dei rilievi precedentemente formulati dal rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di approfondire ulteriormente i profili finanziari del provvedimento in titolo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Il relatore GRILLOTTI (AN), riferendo, per quanto di competenza, sul testo del provvedimento in titolo, fa presente che occorre valutare se il combinato disposto dei commi 21 e 22 dell'articolo 1 (che non risultano modificati) e della nuova formulazione del comma 24 dello stesso articolo non comportino una modifica delle fattispecie soggette ad indennizzo suscettibile di determinare effetti finanziari. In relazione alla nuova formulazione del comma 41 del medesimo articolo 1 occorre inoltre valutare se le modifiche introdotte dalla lettera a) (esclusione dei trasporti pubblici locali), b) (esclusione di determinati impianti a fune) e c) (modifica delle norme sulla gestione delle reti) alla nuova disciplina dei servizi pubblici locali recata dall'articolo 14 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, con legge n. 326 del 2003, siano suscettibili di determinare effetti finanziari, tenuto peraltro conto che la relativa relazione tecnica non associava specifici effetti al citato articolo 14. Fa presente, infine, che le clausole di copertura finanziaria di cui ai commi 43 e 45 dell'articolo 1, utilizzano il fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio 2003 e relativo al triennio 2003-2005; a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2004 vi è una sovrapposizione del nuovo fondo speciale con quello vigente, in particolare per gli esercizi 2004 e 2005: l'onere che ricade in tali esercizi, quindi, fa riferimento anche al nuovo fondo speciale, non ancora approvato in via definitiva. Occorre pertanto valutare, ancorché sussistano risorse disponibili nei nuovi fondi speciali previsti dal disegno di legge finanziaria 2004, se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2004 possa garantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2004; ove, invece, il

provvedimento venisse approvato dopo il 2003, segnala l'esigenza di aggiornare le disposizioni di copertura con riferimento al nuovo bilancio pluriennale. Passando poi a considerare gli emendamenti da 1.63 a 1.129, 1.200, nonché da 1.142 a 1.227 trasmessi, segnala che le proposte da 1.63 a 1.116 nonché quelle 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.129, ripristinano norme identiche o analoghe alle disposizioni di cui alla lettera *o*) del comma 8 (recante norme in materia di contabilità ambientale), soppressa sulla base della condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso da parte della Commissione bilancio della Camera dei Deputati. Segnala altresì ulteriori emendamenti, che sembrano comportare nuovi o maggiori oneri o minori entrate non quantificati né coperti: 1.117, 1.118, 1.126 (che configurano un sistema di incentivi), 1.125 (che istituiscono una nuova Commissione), 1.171 (relativi a sopralluoghi di tecnici), 1.200 (che prevedono un contributo per interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica), 1.201 (in quanto sopprimono il condono di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con legge n. 326 del 2003), 1.219 (in relazione all'istituzione di una scuola di specializzazione), 1.216 e 1.223 (in relazione all'istituzione di un fondo), 1.224 (in quanto non sussistono risorse disponibili nell'accantonamento del fondo speciale richiamato, ove onere e copertura debbano intendersi riferiti al 2004). Rileva inoltre l'esigenza di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.127 (che configura forme di sostegno) e 1.128 (che prevede un programma finalizzato), nonché da una serie di proposte, che sopprimono o sembrano ridurre le entrate (che, tuttavia, non sono ancora scontate a legislazione vigente) derivanti dal condono di cui all'articolo 1, comma 32: 1.142, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.157, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.169, 1.170, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.183. Occorre poi valutare, in relazione anche alle osservazioni riferite al testo, se siano suscettibili di determinare effetti finanziari le modificazioni alla disciplina dei servizi pubblici locali (ridefinita, da ultimo, dall'articolo 14 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, con legge n. 326 del 2003) introdotte dagli emendamenti 1.202, 1.204, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.213, 1.214, 1.215 e 1.221, nonché 1.212, 1.222, 1.225, 1.226 (che modificano la legge finanziaria 2002). Segnala infine l'esigenza di acquisire un quantificazione debitamente verificata degli oneri correlati alle proposte 1.218, 1.220 e 1.227 (in relazione alle quali sarà anche necessario verificare la sussistenza delle risorse dei fondi speciali richiamati dopo l'approvazione definitiva della legge finanziaria 2004 ed occorre altresì riferire oneri e copertura al nuovo bilancio pluriennale), al fine di valutare la congruità della relativa copertura. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dell'esigenza di approfondire ulteriormente la valutazione dei profili finanziari correlati al provvedimento in titolo e ai relativi emendamenti, anche alla luce delle osserva-

zioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 4 dicembre.

Il senatore IZZO (*FI*) domanda se siano stati acquisiti dalla Commissione bilancio gli elementi di chiarimento richiesti in ordine all'esame del disegno di legge in titolo.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che sul disegno di legge in esame è stata richiesta al Governo, e già più volte sollecitata, la relazione tecnica, che si riserva di sollecitare ulteriormente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni» (n. 307)

(Osservazioni alla Commissione per la riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

Il relatore FERRARA (*FI*) fa presente che si tratta dello schema di decreto recante la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni. Per quanto di competenza, rileva che occorre valutare se le nuove competenze in materia di accertamento delle violazioni e di applicazione di sanzioni amministrative attribuite agli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni (comma 2 dell'articolo 2) possano essere svolte nell'ambito dell'attività ordinaria delle Amministrazioni centrali e periferiche oppure se determinino maggiori oneri coperti sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Segnala, altresì, che dalla rideterminazione della pianta organica prevista dall'articolo 3 deriva l'istituzione di due posizioni aggiuntive di dirigente generale compensate dalla riduzione di cinque posizioni di funzione dirigenziale di seconda fascia (articolo 7, comma 2). Al riguardo, fa presente che, secondo quanto indicato nella relazione tecnico-finanziaria, gli oneri recati dalle nuove posizioni aggiuntive risultano superiori ai risparmi conseguenti alle posizioni da sopprimere. In ogni caso, al fine di garantire i risparmi indicati nella relazione tecnico-finanziaria occorre ac-

quisire conferma che la suddetta riduzione del numero dei dirigenti di seconda fascia si riferisca a posizioni di organico effettivamente occupate e che non riguardino posizioni afferenti l'organico di diritto. Rileva, altresì, che occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari recati dalle norme indicate dall'articolo 4 per valutare se dalla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 2 dell'articolo 4 possano derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nell'articolo 5 viene, altresì, previsto che con decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano determinate le risorse finanziarie da assegnare ai singoli centri di responsabilità nei limiti di spesa previsti dalla legge di bilancio. Posto che le risorse in questione sono fissate direttamente dalla legge di bilancio stessa, occorre acquisire chiarimenti sulla portata della norma. Fa presente, infine, come osservato dal Servizio del bilancio, che il comma 2 dell'articolo 6 ricalca il contenuto dell'articolo 43, comma 4, della legge n. 449 del 1997 e potrebbe determinare maggiori oneri, in termini di minori entrate, se comportasse la ridestinazione all'incentivazione del personale di quota parte di entrate già previste a legislazione vigente.

Il presidente AZZOLLINI rileva che il carattere non significativo dello scarto riscontrato tra risparmi e oneri derivanti dall'articolo 7, comma 2, sottolineando invece come l'invarianza finanziaria della norma debba essere assicurata verificando che la riduzione di posizioni di funzioni dirigenziali di seconda fascia volta a compensare l'istituzione di due posizioni aggiuntive di dirigente generale, sia effettuata con riferimento all'organico di fatto e non a quello di diritto. Evidenzia, altresì, il contrasto che si riscontra tra l'articolo 5 e la normativa contabile data la correlazione fra l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa e la dotazione delle unità previsionali di base approvate dal Parlamento. Considerato che la materia è già disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 279 del 1997, rileva l'esigenza di condizionare un eventuale parere favorevole alla soppressione del citato articolo.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) conviene con le osservazioni del Presidente a proposito degli articoli 3 e 5, ma sottolinea come la Commissione non possa esimersi dal rilevare il contrasto con la normativa contabile anche per quanto riguarda la mancata copertura dei nuovi compiti attribuiti al Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, e degli organismi che vengono istituiti in base all'articolo 4. L'articolo 6, comma 2, sembra inoltre determinare una riduzione delle entrate rispetto alla normativa vigente.

Il presidente AZZOLLINI, in ordine alle osservazioni del senatore Caddeo, sottolinea che il meccanismo di incentivi per il personale disposto dall'articolo 6, comma 2, a valere su quota parte delle entrate provenienti dalla riscossione di proventi vari, è già scontato a legislazione vigente, es-

sendo già previsto in termini più generali dall'articolo 43, comma 4, della legge n. 449 del 1997. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli condizionate alla soppressione dell'articolo 5, nonché nel presupposto che i nuovi oneri correlati all'istituzione di due posizioni aggiuntive di dirigente generale, di cui all'articolo 7, comma 2, siano compensati dalla riduzione di cinque dirigenti di seconda fascia con riferimento a posizioni di organico effettivamente occupate. La Commissione osserva, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, non devono dare luogo a minori entrate o maggiori spese rispetto agli effetti finanziari derivanti dalla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge n. 449 del 1997.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 12,50.

